



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/125/CU8/C2-C4-C5-C6-C11

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE DEL DECRETO
LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, RECANTE MISURE URGENTI PER
L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE
BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere negativo salvo l'accoglimento delle seguenti proposte emendative all'art. 42 finalizzate al ripristino del contributo di 560 mln di euro destinati alle Regioni a statuto ordinario e alla definizione della proposta di deliberazione del CIPE per il riparto delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014, nonché la richiesta di abrogazione degli articoli 35 e 38:

1) Emendamento in materia di saldo netto da finanziare

All'art.42 del DL 12 settembre 2014, n. 133:

a) è aggiunto il seguente comma 15:

“15. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n.147. All'onere si provvede per 560 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 2 dell'art.45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2014 e per euro 12.900.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 a decorrere dall'anno 2015 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero.”

b) è abrogato il comma 4.

2) Emendamento Riparto risorse Servizio Sanitario Nazionale anno 2014

“1. Per l’anno 2014 al fine di consentire l’accelerazione delle procedure per l’intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.

2. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2014, in via transitoria, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente all’anno 2014, la percentuale indicata all’articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari all’1,75 per cento”.

Si allegano inoltre le ulteriori proposte e osservazioni della Conferenza.

Roma, 16 ottobre 2014

PARTE FINANZA

OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE

L'art.42 del DL "Sblocca Italia" inserisce la norma che da attuazione all'intesa Governo - Regioni e province autonome del 29 maggio scorso concernente il contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014, di cui all'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Criticità rilevate nel testo della nuova normativa:

- *le Regioni devono attestare l'effettuazione delle spese di cui all'accordo nell'ambito della certificazione del patto di stabilità 2014 in caso contrario versano all'entrata di Bilancio statale la quota di spesa non effettuata. (comma 1).*

A tal proposito si ricorda che queste spese possono essere effettuate nell'anno solo nel caso in cui il Ministero provveda in tempi utili all'erogazione delle risorse secondo le disposizioni in materia di armonizzazione (dlgs 118/2011) in quanto sono impossibilitate ad effettuare accertamenti e relativi impegni/pagamenti a fronte di assenza di impegno ed erogazione da parte dello Stato delle somme spettanti nei termini per effettuate le operazioni entro la fine dell'anno. Inoltre, secondo gli accordi dell'Intesa, occorre che l'impegno delle RSO a garantire gli investimenti destinati al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus, in base al principio della competenza rinforzata sui rispettivi bilanci autorizzatori, sia rilevato come concordato a livello di comparto.

- *il Governo si era reso disponibile nell'Intesa a proseguire il confronto già in atto con le regioni per individuare una soluzione condivisa per dar seguito all'impegno assunto di farsi carico del contributo di 560 ml delle RSO in termini di saldo netto da finanziare previsto dalla legge di stabilità 2014.*

Il comma 4 dell'art. 42 contiene, invece, solo uno spostamento del termine per la restituzione di queste risorse da parte delle Regioni al 31 ottobre anziché 30 aprile ma nulla viene definito per l'eliminazione del contributo.

Si rammenta che il Governo già nel novembre 2013 in occasione dell'incontro con la Conferenza delle Regioni per il parere alla legge di stabilità 2014 si era impegnato a risolvere tale criticità riconoscendo che i tagli si sarebbero scaricati sulle scuole paritarie, sul finanziamento delle borse di studio, sugli interventi per agevolare la fruizione dei libri di testo nonché le misure destinate alle persone disabili e sugli investimenti per il materiale rotabile ovvero per il trasporto su gomma per il trasporto pubblico locale e che solo grazie all'Accordo con le Regioni queste politiche si sono salvate. Peraltro ove non si fosse proceduto all'azzeramento di queste risorse è stata condivisa l'insostenibilità del contributo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Inoltre, se è stato riconosciuto da parte del Governo l'insostenibilità del contributo in sede di programmazione dei bilanci regionali a maggior ragione a tre mesi dalla fine dell'esercizio è impensabile che gli equilibri di bilancio possano essere garantiti dando attuazione alla norma sul contributo e neppure che le regioni possano anche solo dal punto di vista legislativo provvedere a variazioni di bilancio entro l'anno non avendo strumenti come i decreti legge.

Le regioni sottolineano la soluzione già individuata in occasione della Conferenza Stato –Regioni del 29 maggio scorso consistente nell'utilizzo di parte dei fondi a disposizione per la ristrutturazione del debito di cui all'art.45 del DL 66/2014 per la copertura del contributo di 560 ml richiesto stante il fatto che una regione non ha fatto domanda di accesso ai fondi e che la procedura di buy -back delle obbligazioni regionali è già in fase di gestione da parte del Tesoro.

Si osserva come l'altra fonte di copertura proposta dalle Regioni, il Fondo "liquidità" del DL 35/2013, non è stata accettata dal Governo a fronte di motivi di opportunità politica tranne che essere utilizzata dallo stesso Governo per la copertura degli emendamenti al DL ad esempio in materia di "Privatizzazione Poste" ; "Contributo per le funzioni provinciali".

A tal fine è allegato apposito emendamento.

- ***Non sono previste esclusioni dal patto di stabilità per il cofinanziamenti nazionali ai programmi europei. Il Governo si era impegnato già nel novembre 2013 in tal senso, ma attualmente per il 2014 non è stato fatto neanche il primo passo per aumentare da 1mld (importo attualmente escludibile - comma 7, art.2, del DL 35/2013) a 1,8 mld la possibile esclusione (stesso importo previsto nel 2013.***

Il Nuovo programma 2014 – 2020 prevede un concorso delle regioni al cofinanziamento del 30%, percentuale di risorse che appare estremamente difficile da spendere stante il restringimento sul tetto patto di stabilità. La stessa criticità si evidenzia sul Fondo per lo Sviluppo e coesione.

Inoltre, dall'esercizio 2015 non è possibile l'esclusione dal patto di nessun cofinanziamento nazionale essendo azzerato l'importo del Fondo per la copertura, peraltro il 2015 è l'anno di chiusura della programmazione 2007 – 2013.

- ***Impegno del Governo affinché venga emanato al più presto il decreto attuativo per l'attribuzione del gettito IVA in base all'attività di recupero fiscale previsto dal d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di "Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità.***

Ciò consentirebbe alle Regioni il rinnovo della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate in scadenza al 31 dicembre 2014 (attualmente solo in materia di addizionale IRPEF e IRAP) favorendo, in tal modo, una gestione complessiva e organica dei tributi regionali cui si aggiungerebbe l'IVA medesima permettendo, inoltre, una sinergia tra le rispettive azioni di competenza e un efficace ed efficiente governo della fiscalità territoriale.

Tale obiettivo di fatto era stato garantito dal Governo in occasione del ddl di stabilità 2013 – 2015 e quindi sta comportando un anno di ritardo rispetto agli impegni assunti.

Per questi motivi, ossia in sintesi il mancato rispetto degli impegni assunti e quindi il venir meno della leale collaborazione, le Regioni esprimono parere negativo salvo l'accoglimento dell'emendamento allegato.

EMENDAMENTI IL CUI ACCOGLIMENTO CONDIZIONANO L' ESPRESSIONE DI PARERE FAVOREVOLE

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare all'articolo 42 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

All'art.42 del DL 12 settembre 2014, n. 133:

a) è aggiunto il seguente comma 15:

"15. Sono soppressi i commi 522, 523, 524 e 525 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n.147. All'onere si provvede per 560 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 2 dell'art.45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2014 e per euro 12.900.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 a decorrere dall'anno 2015 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero."

b) è abrogato il comma 4.

Relazione

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) stabilisce all'art.1, comma 522, un contributo di 560 ml/€dovuto dalle regioni a statuto ordinario in termini di saldo netto da finanziare.

Già in occasione dell'espressione del parere sul disegno di legge di stabilità 2014 le Regioni avevano sottolineato che tale contributo in concomitanza con la riduzione dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità (accompagnate da tagli ai trasferimenti dello Stato alle Regioni) pari a 1 miliardo (700 mln RSO; 300 mln RSS) per il 2014 e a decorrere dal 2015 pari a 1,344 miliardi (941 mln RSO e 403 mln RSS), era insostenibile dai bilanci regionali considerando vieppiù anche i tagli dei trasferimenti (o riversamenti allo Stato) previsti dal DL 95/2012 per 1.050 miliardo nel 2015 e i tagli delle precedenti manovre dal DL 78/2010 (8,955 miliardi per il 2013). Pertanto hanno chiesto la soppressione del contributo sul saldo netto da finanziare.

Il contributo al saldo netto da finanziare, a legislazione vigente, è insostenibile in quanto le Regioni non hanno più trasferimenti statali, continuativi e ricorrenti, da poter ridurre con la conseguenza che parte delle proprie risorse tributarie dovranno essere versate allo Stato. Tale contributo compromette inevitabilmente gli equilibri dei bilanci regionali. Infatti, si richiede di riversare un totale di entrate correnti pari al 6,5% medio con punte prossime al 10% in alcune Regioni. Ne consegue l'impossibilità di reperire nei bilanci regionali anche delle risorse per i cofinanziamenti regionali agli interventi finanziati dall'UE (per il periodo di programmazione 2014/2020 dovrebbero concorrere per il 30%).

Tale situazione è stata riconosciuta dal Governo il 13 novembre 2013 nell'incontro del Presidente Errani con il Ministro Delrio e in tal sede il Governo si è impegnato a cercare una soluzione in merito, impegno ribadito anche in sede di approvazione del parere alla manovra 2014 in Conferenza Unificata il 14 novembre 2013.

In sede di Intesa fra Governo e Regioni sul contributo alla finanza pubblica per l'anno 2014 richiesto dal DL 66/2014 del maggio scorso (art.46, commi 6 e 7), il Governo ha espresso la propria "disponibilità a proseguire il confronto ... con le Regioni al fine di individuare soluzioni condivise volte a dare seguito all'impegno assunto relativamente al contributo di 560 milioni di euro." Le regioni hanno suggerito nell'occasione anche la possibile copertura dell'operazione attraverso il minor impegno di risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'art.45, comma 13 del DL 66/2014.

Nel DL 133/2014 all'art. 42 sono inserite le norme che concretizzano l'Intesa Governo Regioni sul contributo alla finanza pubblica dell'art.46 del DL 66/2014 ma non l'impegno della copertura del contributo di 560 ml mentre al contrario è previsto lo spostamento del termine per la restituzione di queste risorse da parte delle Regioni al 31 ottobre (anziché 30 aprile) con contestuale accantonamento del Governo di risorse regionali. Si sottolinea che se è stato riconosciuto da parte del Governo l'insostenibilità del contributo in sede di programmazione dei bilanci regionali a maggior ragione a tre mesi dalla fine dell'esercizio è impensabile che gli equilibri di bilancio possano essere garantiti dando attuazione alla norma sul contributo e neppure che le regioni possano anche solo dal punto di vista legislativo provvedere a variazioni di bilancio entro l'anno non avendo strumenti come i decreti legge.

Le regioni ricordano la soluzione già individuata in occasione della Conferenza Stato –Regioni del 29 maggio scorso consistente nell'utilizzo di parte dei fondi a disposizione per la ristrutturazione del debito di cui all'art.45 del DL 66/2014 per la copertura del contributo di 560 ml richiesto stante il fatto che una regione non ha fatto domanda di accesso ai fondi e che la procedura di buy -back delle obbligazioni regionali è già in fase di gestione da parte del Tesoro. Inoltre, molto probabilmente non tutte le regioni beneficiarie della norma potranno aderirvi in quanto non rinverranno la convenienza economica dell'operazione.

Infine, una soluzione a tale criticità risolverebbe anche il tema della incostituzionalità della modalità prevista dalla norma per il contributo delle regioni in termini di saldo netto da finanziare.

A tal proposito si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014 depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 - art.16 - rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese.

Nel bilancio a legislazione vigente, quindi, occorrerà prevedere misure di copertura per attuare la sentenza a decorrere dal 2015.

Emendamento delibera Cipe per riparto Servizio sanitario nazionale

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per l'anno 2014 al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: "Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari all' 1,75 per cento”.

Relazione

La proposta emendativa è necessaria ai fini di definire la proposta di deliberazione del Cipe per il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014, a seguito dell' accordo raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 5 agosto 2014 trasmesso al Ministro della Salute.

ALTRI EMENDAMENTI

Emendamento all'art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133

Al comma 1, lett. h), il p.to 1) è così riformulato:

- 1) al comma 4, dopo le parole: “di proprietà dello Stato”, sono inserite le seguenti: “, nonché, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),”;

Relazione

Si intende confermare, nella nostra Regione, il regime di totale gratuità per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, compresi quelli di nuova individuazione ad opera dello Stato, ovvero quelli comportanti “frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari”, che in Regione Lombardia sono espressamente qualificati di manutenzione straordinaria fin dal 2005 (cfr. art. 27, comma 1, lett. b, della L.R. n. 12/2005).

Emendamento Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Dopo l'art. 26 inserire il seguente articolo:

Art. 26 bis

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. I comuni che intendono formulare proposte per il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, diversi da quelli richiesti ai sensi dell'art. 56bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 e da quelli della difesa individuati ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente decreto, al fine di acquisirne la proprietà, presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche e sulla base del modello da definire a cura dell'Agenzia medesima, una manifestazione di interesse sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia del demanio convoca il comune interessato per stabilire i termini per la valorizzazione ed il trasferimento del bene a titolo non oneroso. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi

all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

2. In relazione agli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico non inclusi negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente decreto e non trasferiti ai comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo, il comune può presentare al Ministero titolare del bene una proposta di recupero o valorizzazione cui si applicano le previsioni contenute nei commi, 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 26 della presente decreto.

3. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:

1. Al primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,"

2. Alla fine del primo periodo, dopo le parole "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa da sostenersi dall'ente richiedente, determinate dagli Enti interessati e contenute nel decreto di trasferimento del bene".

- alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.":

- al comma 11 sopprimere le parole da "al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma" e sostituirle con le seguenti parole "alla riduzione del debito dell'ente stesso".

Relazione

Con le modifiche al comma 7, si persegue l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti né preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.

Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.

Con le modifiche al comma 11 il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in

quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.

EMENDAMENTO Art. 3 D.L. n. 133/2014

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

5bis. Al fine di salvaguardare le finalità di natura costituzionale perseguite dal comma 6 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è applicata la stessa base di riparto alle risorse indicate alla lettera f) del precedente comma.

Tale percentuale va assicurata di norma, anche nei singoli programmi, fatta salva la necessità di garantire la maggiore celerità nella realizzazione delle opere.

E' comunque da garantire a consuntivo dell'intero programma.

**PARTE AMBIENTE
OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE**

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
[omissis]		
CAPO II		
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONE		
[omissis]		
<i>Articolo 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)</i>		
1. omissis		
2. omissis		
3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:		
“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di	“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di	Dalla lettura del testo sorge il dubbio di come sia possibile, se si modificano le caratteristiche emissive dell'impianto aumentando l'altezza e/o la superficie di sagoma,

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti, della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.”.</p>	<p>banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti, della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e di tutte le caratteristiche radioelettriche modificate, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli i quali provvederanno ad inoltrarla all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”.</p>	<p>autocertificare un'attività che è soggetta al controllo dell'organismo a ciò designato dalla norma. Si ritiene pertanto che o si specifica chiaramente nel testo della norma che la semplificazione è possibile solo se le caratteristiche radioelettriche dell'impianto rimangono invariate, oppure si deve prevedere che nell'autocertificazione si descrivano anche tutte le caratteristiche radioelettriche modificate e che tale autocertificazione venga inviata anche agli organi deputati al controllo.</p>
<p>4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonía mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.</p>		
<p>5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del</p>		<p>Non risulta chiaro il significato di <i>dimensioni abitabili</i> riferito a</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole. “degli edifici come ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono aggiunte le seguenti: “con dimensioni abitabili”.		balconi, terrazzi e cortili, quindi, quanto meno andrebbe chiarito questo aspetto.
	CAPO II BIS DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	
	Articolo 6 bis (Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)	<p>Tale proposta modifica l'articolo 93 del d.lgs. 259/2003 il quale sancisce il principio del divieto di imporre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.</p> <p>Stante la competenza concorrente in materia di ordinamento delle comunicazioni elettroniche, molte Regioni hanno fissato con proprie leggi regionali oneri istruttori, a carico dei gestori, per l'espletamento delle attività di istruttoria da parte delle competenti Amministrazioni e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).</p> <p>Senonchè la Corte Costituzionale, con vari pronunciamenti, ha cassato alcune leggi regionali nella parte in cui prevedevano, per l'appunto, tali spese sull'assunto che la riserva di legge contenuta nell'articolo 93 deve intendersi come riserva di legge dello Stato (Corte Cost. 272/2010; 450/2006; 336/2005).</p> <p>Tali sentenze hanno prodotto uno stato di incertezza sulle analoghe previsioni di legge regionale non</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
		<p>ancora sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e conseguentemente pregiudicando le già compromesse condizioni economiche delle Amministrazioni locali titolari dei procedimenti in questione e delle ARPA.</p> <p>In ragione di ciò, il d.d.l. c.d. Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, al fine di risolvere le suddette criticità ha disciplinato nell'articolo 27 la partecipazione alle spese amministrative sostenute dai soggetti pubblici competenti, in base ad un tariffario.</p> <p>Stante l'evidente interesse ad una risolutiva e tempestiva disciplina di rango statale, si propone di inserire nel presente disegno di legge le modifiche all'articolo 93 (stralciandole dall'articolato del collegato ambientale), come condivise dalle Regioni.</p>
	<p>1. All'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p>	
	<p>“1 bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 87 e 87 bis, per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, è tenuto al versamento di un contributo all'Ente Locale per l'attività istruttoria e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per le</p>	

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	spese relative al rilascio del parere ambientale.	
	<p>1 ter. I contributi previsti al comma 1 bis, sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, d'intesa con la conferenza Stato Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale, i contributi previsti al comma 1 bis restano stabiliti secondo le disposizioni regionali vigenti in materia. In mancanza delle disposizioni regionali, il contributo da versare all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 è pari a euro 500,00. Sono fatti salvi i diritti di segreteria per l'attività istruttoria dell'Ente Locale».</p>	
	<p>1-quater. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano agli organismi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22</p>	

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	febbraio 2001, n. 36’.	
Capo III		
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO		
<p>Articolo 7</p> <p><i>(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).</i></p>		
<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		
<p>a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;</p>		<p>La ratio sottesa alla sostituzione della locuzione “Autorità d’ambito” con quella di “ente di governo” è legata all’effetto abrogativo previsto dall’articolo 2 comma 186 bis della legge 191/2009 realizzato anche per le Autorità d’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Per tale ragione si chiede che analoga sostituzione sia</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
		operata anche per la Parte IV, relativa ai rifiuti, del d.lgs. 152/2006. Con l'occasione si operare altresì di riaffermare esplicitamente il principio della partecipazione obbligata degli Enti locali all'Ente di governo dell'ATO rifiuti (contenuto nell'articolo 201, abrogato dal richiamato comma 186 bis) rafforzandolo con la previsione del potere sostitutivo regionale, analogamente a quanto previsto per il settore idrico.
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:		
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;		
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»;		
3) al comma 2, la lettera <i>b</i>) è sostituita dalla seguente: « <i>b</i>) unicità della gestione»;		
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « <i>2-bis</i> . Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.»;		
<i>c</i>) l'articolo 150 è abrogato;		
<i>d</i>) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente: «Articolo 149- <i>bis</i> (<i>Affidamento del servizio</i>).		
<i>l</i> . L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.	<i>l</i> . L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.	La proposta intende rendere inequivocabile che la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio devono rispettare i criteri stabiliti dalla disciplina europea e nazionale.

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	<p>L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house", partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.</p>	
<p>2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;</p>		
<p>e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		
<p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;		
2) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;		
3) al comma 2, la lettera <i>b</i>) è sostituita dalla seguente: « <i>b</i>) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito»;	3) al comma 2, la lettera <i>b</i>) è sostituita dalla seguente: « <i>b</i>) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento di specifiche attività accessorie e di dettaglio e solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito»	Al fine di non vanificare il principio di unicità della gestione, si ritiene che il subaffidamento debba essere limitato solo a segmenti del servizio ed a casi adeguatamente motivati.
4) al comma 2, lettera <i>c</i>), dopo le parole: «l'obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»;		
5) al comma 2, lettera <i>m</i>), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;		
6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;		
7) il comma 7 è soppresso;		Si osserva che con tale abrogazione vengono eliminati i vincoli alla gestione di ulteriori servizi da parte del gestore, ossia il previo consenso dell'Ente di governo d'ambito e il requisito della compatibilità del nuovo servizio con quello idrico. Si richiedono delucidazioni al riguardo non emergendo dalla relazione illustrativa indicazioni sul punto.
f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:		
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4,		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.»;		
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;		
g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:		
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;		
2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;		
h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente: «Articolo 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante).		
l. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo		Secondo alcune Regioni, tale previsione attribuisce all'Ente di governo dell'ambito compiti nuovi, non in linea con quelli già esercitati, senza tenere conto di risorse e mezzi a disposizione. Ciò non appare opportuno, anche

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-<i>bis</i> del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.</p>		<p>in considerazione del processo di riordino delle funzioni gli enti locali che è in atto.</p>
<p>2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.</p>		<p>Affinché l'approvazione dei progetti costituisca anche variante urbanistica risulta necessario chiarire come l'Ente di ambito sia titolato al procedimento di VAS per la variante urbanistica e come si dovrebbe procedere in caso di mancata adozione della variante da parte dei consigli comunali. considerato che gli Enti di ambito sono titolari delle funzioni comunali afferenti il SII, non quelle urbanistiche.</p>
<p>3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;</p>		
<p>i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
dai seguenti:		
<p>«1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente.</p>		
<p>2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa <i>pro tempore</i> vigente e non dichiarato cessato <i>ex lege</i>, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.</p>		
<p>3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-<i>bis</i> alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa <i>pro tempore</i> vigente e non dichiarato cessato <i>ex lege</i> alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.</p>		
<p>4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario <i>ad acta</i> , le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.		
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.»;		
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;	l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse o da connettere , finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;	Con tale proposta si vuole permettere che, in fase di esecuzione di interventi di adeguamento degli impianti alla normativa europea, l'autorizzazione provvisoria copra non solo le infrastrutture già connesse agli impianti ma anche quelle da connettere che, chiaramente, dovranno rispettare il cronoprogramma di attuazione degli interventi.
2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,		Dalla lettura dell'articolo 7, comma 2, che affida l'individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ad un decreto del PCM su proposta del Ministro dell'Ambiente (pur utilizzando il modulo procedimentale dell'Accordo di Programma Stato-Regione) sembra essere negato il ruolo delle Regioni nella

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p>		<p>materia della Difesa del Suolo, mortificando le funzioni e le competenze costituzionalmente conferite alle stesse Regioni ed “istituzionalizzando” un indebito accentramento di competenze sulla struttura statale.</p> <p>La funzione statale di indirizzo e coordinamento, che rinviene la sua naturale giustificazione in esigenze di tutela dell’unitarietà del territorio, viene estesa a funzioni storicamente e normativamente assegnate alle Regioni, in totale dispregio del principio di sussidiarietà. Al contrario, si è amplificata la logica, di dubbia costituzionalità, già praticata dallo stesso Ministero dell’Ambiente in merito al finanziamento ordinario dei programmi urgenti di riassetto territoriale ex art. 16 della L. 179/2002. Programmi, vale la pena di ricordare, decisi e risolti attraverso un rapporto diretto ed esclusivo Ministero dell’Ambiente-Amministrazioni Comunali, senza alcun coinvolgimento delle Regioni che sono i soggetti istituzionali deputati alla pianificazione e programmazione degli interventi di risanamento idrogeologico. Le proposte regionali sono state disattese senza alcuna spiegazione e, con esse, è stata negata la valenza dei Piani di Bacino adottati, così da arrivare a prescindere, nella localizzazione degli interventi da finanziare, dalle reali condizioni di “rischio idrogeologico” che solo nominalmente è assunto a “condicio iuris” da verificarsi a posteriori rispetto al finanziamento concesso.</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
		<p>Si ritiene che la strategia complessiva sulla Difesa del Suolo non possa decidersi dallo Stato che istituzionalizza, tra l'altro, la facoltà per i Presidenti delle Regioni di avvalersi nelle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di "società in house delle Amministrazioni Centrali dello Stato".</p> <p><u>Tra l'altro la norma dell'art. 7 sembra presentare profili di incompatibilità con l'art. 61 (ed altri) del Dlgs. n. 152/2006 che attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare le Regioni:</u></p> <p>1) <i>collaborano nel rilevamento ed elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente ed adottano gli atti di competenza;</i></p> <p>2) <i>formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai distretti idrografici;</i></p> <p>3) <i>provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'art. 121;</i></p> <p>4) <i>per la parte di propria competenza dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;</i></p> <p>5) <i>provvedono, per la parte di</i></p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
		<p><i>propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;</i></p> <p><i>6)provvedono al funzionamento della navigazione interna;</i></p> <p><i>7)assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.</i></p>
<p>3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali <i>ex</i> articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32, comma</p>	<p>3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente e delle Regioni, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali <i>ex</i> articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai</p>	<p>Si chiede che le date 30 settembre 2014 e 30 novembre 2014 vengano modificate rispettivamente in: 30 gennaio 2015 e 30 aprile 2015.</p> <p>Tra gli atti produttivi di effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere ricompreso anche l'avvio delle procedure espropriative, a partire dal quale risulterebbe inopportuno</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.</p>	<p>sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 30 gennaio 2015 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, o non sono state avviate le procedure espropriative, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014 30 aprile 2015. Le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate, con priorità alla Regione cui sono state recavate, per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.</p>	<p>procedere alla revoca del finanziamento statale.</p> <p>Si propone che nella rassegnazione delle risorse venga riconosciuta priorità alla Regione cui sono state revocate, ove la mancata attivazione degli interventi non sia imputabile ad inattività dell'Ente.</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	116.	
<p>4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società <i>in house</i> delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.</p>		
<p>5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.</p>	<p>I Presidenti delle Regioni o loro delegati ai sensi dell'art.10 comma 2 ter del DL 91/2014, convertito con modificazioni con la legge 116/2014, o i soggetti di cui si avvalgono i Presidenti-Commissari Straordinari delegati, ai sensi del comma 4 dello stesso art 10 del DL 91/2014, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di</p>	<p>Si ritiene che la possibilità di delega dell'attuazione degli interventi ad altri soggetti, già disposta con il DL 91/2014, debba essere completata con la delega alle attività espropriative, per chiarezza e fluidità dell'azione amministrativa.</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.	
	5 bis. “I termini di cui all’art. 1, comma 111, quarto periodo della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applicano ai finanziamenti concessi con provvedimenti successivi alla Delibera Cipe n. 8/2012”.	Comma 5 bis: L’inserimento di tale comma aggiuntivo è finalizzato alla salvaguardia dei fondi destinati alla mitigazione del rischio della città di Olbia e Bitti, assegnati successivamente all’evento alluvionale del novembre 2013. Si precisa che per la progettazione degli interventi è necessario acquisire gli studi di maggior dettaglio degli strumenti di pianificazione, attualmente in fase di definizione, e pertanto è palesemente impossibile rispettare il termine imposto dalla norma (L. 147/2013, art. 1, co. 111) pubblicazione del bando di gara entro dicembre 2014m; infatti il rispetto di tale termine richiederebbe lo svolgimento degli studi, la conseguente approvazione compresa la fasi di partecipazione pubblica, la predisposizione di tutti i livelli di progettazione e l’acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalle norme di settore nell’arco di tempo inferiore ad un anno.
6. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziare dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>critéri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>		
<p>7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.</p>		
<p>8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.</p>		
<p>9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.</p>		
	<p>Articolo 7 bis (<i>Modifiche all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>)</p>	
	<p>1. Il comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal</p>	<p>Il ricorso alla decisione 2000/532/CE, introdotto nella norma italiana per dare attuazione</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	<p>segunte:</p> <p>“3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi. La verifica di non pericolosità è effettuata con le modalità e i criteri stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.</p> <p>2. Dopo il comma 3 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:</p> <p>“3 bis. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma 3, la verifica di non pericolosità è effettuata ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni, ad eccezione dei sedimenti spostati per effetto delle operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe di cui all’art. 114, per i quali la verifica di pericolosità è effettuata ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma</p>	<p>alla direttiva 2008/98/CE, comporta l’applicazione allo spostamento dei sedimenti fluviali delle modalità di classificazione dei rifiuti pericolosi. Tra le valutazioni previste dalla suddetta decisione è prescritta anche quella relativa al parametro H14 relativo all’ecotossicità delle sostanze.</p> <p>Nel corso dell’implementazione dell’articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 (<i>Dighe</i>) è emerso che il combinato disposto di queste norme che affrontano più specificatamente la gestione di sostanze di natura molto diversa rispetto ai sedimenti fluviali, non appare né efficace per la tutela dell’ambiente né al contempo economico per il gestore dell’invaso.</p> <p>Ci si riferisce in particolare agli approfondimenti analitici chimici ed ecotossicologici previsti dall’impianto normativo attuale anche ai casi di movimentazione dei sedimenti in corpo idrico, modalità frequentemente adottata dai gestori che immettono il sedimento nel corpo idrico recettore tramite aperture degli scarichi dell’invaso, ripristinando in tal modo il trasporto solido fluviale.</p> <p>Volendo garantire la maggior tutela dell’ambiente e, in particolare, delle risorse idriche e della fauna ittica, si ritiene necessario proporre la modifica attuale ed affrontare la definizione della pericolosità dei sedimenti fluviali con una norma tecnica specifica, più efficace nella determinazione della fluitabilità del materiale</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	4 del medesimo articolo. Gli esiti della verifica di non pericolosità sono riportati nel provvedimento di approvazione del progetto di gestione.”.	
<p>Articolo 8</p> <p><i>(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).</i></p>		
<p>1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo compresi i sedimenti derivanti dalle operazioni di sfangamento e sghiaimento degli invasi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>Ai sensi dell'art. 8 del DL 133/2014, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto è prevista l'emanazione di un DPR di riordino e semplificazione della materia inerente le terre e rocce da scavo.</p> <p>Tale DPR potrebbe avere ripercussioni rispetto a diverse attività, tra cui quelle di gestione dei sedimenti delle acque interne, assimilabili ai “<i>materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei [...] e fondali lacustri</i>” di cui all’art. 1 comma 1 lettera b del DM 161/2012.</p> <p>Allo stato attuale, la sovrapposizione di interpretazioni di norme inerenti i rifiuti e le terre e rocce da scavo e la loro controversa applicabilità ai sedimenti derivanti dalle operazioni di sfangamento e</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
		<p>sghiaimento degli invasi (manutenzione di dighe e traverse) sta creando difficoltà nell'attuazione di tali operazioni. L'intersezione normativa non ricomprende mai univocamente ed esplicitamente la tipologia di materiale "sedimento" derivante da queste operazioni che rimangono quindi difficilmente inquadrabili normativamente creando disorientamento amministrativo e gestionale. E' quindi auspicabile che il DPR di cui all'art. 8 del DL 133/2014 consideri esplicitamente anche tali fattispecie, esplicitando in quali casi possano essere equiparati a materiale da scavo.</p>
<p>a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;</p>		
<p>b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;</p>		
<p>c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;</p>		
	<p>c-bis) utilizzo di metodologie scientificamente riconosciute per la valutazione relativa al rischio di possibili contaminazioni delle acque sotterranee laddove necessaria;</p>	

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.		
CAPO IV		
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA		
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM).</i></p>		
<p>1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:</p>		
<p>a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<i>b)</i> alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;		
<i>c)</i> all'adeguamento alla normativa antisismica;		
<i>d)</i> alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.		
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:		
<i>a)</i> per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;		
<i>b)</i> i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;		
<i>c)</i> i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;		
<i>d)</i> i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;</p>		
<p>e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.</p>		
<p>[omissis]</p>		
<p><i>Articolo 25</i> <i>(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)</i></p>		
<p>1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		
<p>a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.”;		
b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole “rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”.		
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:		
a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;		
b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive	b) ulteriori le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e	Intervento migliorativo del testo.

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali».	successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali».	
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al <i>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i> , e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.		
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.		
[omissis]		
Art. 30 <i>(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)</i>		
	Art. 30 – bis (Made Green in Italy)	
	1. Al fine di promuovere la	Si segnala la previsione della

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
	<p>competitività dell'industria italiana nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, viene istituito lo schema nazionale per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "Made Green in Italy").</p> <p>2. Tale schema attua quanto previsto all'Art. 3 comma 1 della Raccomandazione 2013/179/CE, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema.</p>	<p>promozione del Made in Italy. Questa previsione appare molto positiva e condivisibile. Si ritiene utile e necessario proporre l'istituzione di un marchio italiano di qualità ambientale; a tal fine si propone l'inserimento di un ulteriore articolo recante "Made Green in Italy".</p>
[omissis]		
CAPO VIII		
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE		
<p>Articolo 33.</p> <p><i>(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).</i></p>		<p>Con questo articolo, di fatto, le decisioni e le approvazioni dei progetti per i siti che saranno individuati di "rilevante interesse nazionale" sono assunte dall'organo politico. Si prevede infatti che in caso in cui la conferenza dei servizi non raggiunga entro 30 giorni un accordo su bonifica, VAS, VIA,</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
		rigenerazione urbana - il che è scontato - provveda il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge, con la partecipazione del Presidente della Regione interessata.
<p>1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.</p>		
<p>2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.		
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:		
<i>a)</i> a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;		
<i>b)</i> a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;		
<i>c)</i> a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;		
<i>d)</i> a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici,		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.</p>		
<p>4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-<i>bis</i> del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.</p>		<p>Non è chiaro se il Soggetto Attuatore sia privato o pubblico.</p>
<p>5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>		
<p>6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.</p>		
<p>7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
dei Ministri di cui al comma 6.		
<p>8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di</p>	<p>8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e</p>	

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.</p>	<p>di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.</p>	
<p>9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.</p>	<p>9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni 120 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.</p>	<p>La tempistica prevista non consente in alcun modo lo svolgimento di un procedimento di valutazione ambientale strategica, di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA con un livello adeguato di approfondimento che consenta di prevenire il danno ambientale.</p> <p>Pertanto, le procedure di valutazione ambientale di cui alle direttive europee VIA e VAS, necessitano della partecipazione del pubblico che si attua consentendo tempi congrui per l'esame dei progetti presentati e per la presentazione di osservazioni; tali termini non possono essere contratti pena la violazione delle rispettive direttive; nel caso della VIA, ad esempio, i termini per la presentazione delle osservazioni del pubblico - che andranno poi esaminate e valutate nell'ambito del relativo procedimento - sono di 45 giorni per la verifica di assoggettabilità e 60 giorni per la fase di valutazione.</p> <p>Occorre, quindi, individuare dei tempi congrui che garantiscano la partecipazione del pubblico nonché lo svolgimento della</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
		necessaria istruttoria da parte dell'autorità competente.
<p>10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.</p>		
<p>11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrato ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.		
12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.</p>		
<p>13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.</p>		
<p>Articolo 34. <i>(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).</i></p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
1. Al comma 1- <i>bis</i> dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».		
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:		
« <i>I-bis</i> . Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».		
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera <i>c</i>), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».		
4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;		
5. All'articolo 132 del decreto		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:		
<p>a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:</p> <p>«e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;</p>		
<p>b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.».</p>		
<p>6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.».</p>		
<p>7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere</p>	<p>7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere</p>	<p>Al fine della corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni normative contenute nei commi da 7 a 10 sarebbe utile capire dove si collocano queste nuove disposizioni mancando di specifico riferimento normativo. Il comma 7 introduce nuove regole per la realizzazione, all'interno dei siti contaminati, di interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e,</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.	siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.	più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse Deve essere chiarito se con la dizione “altre opere di pubblico interesse” ci si riferisca esclusivamente ad opere lineari. Qualora la risposta fosse negativa si propone l'emendamento a lato. Nel caso in cui ci si riferisce esclusivamente ad opere lineari occorre chiarire se il riferimento è esclusivamente alle infrastrutture lineari di interesse pubblico o anche ad opere d'interesse privato. Inoltre sarebbe opportuno chiarire quale sia lo strumento per poter dimostrare che gli interventi non producono rischi per la salute.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:	8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:	Si ritiene che il riferimento corretto sia al comma 7.
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di	a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati, secondo i criteri di cui all'allegato 2 del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 , da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo	Si ritiene importante sottolineare l'inopportunità di dettare in norma modalità tecniche di caratterizzazione di aree che più correttamente sono da rimandare ai criteri esistenti (all'allegato 2 del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006). Non è chiaro se ciò che il proponente trasmette sia un piano

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p>	<p>scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il gli esiti del Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p>	<p>o gli esiti di un piano. Infatti viene previsto che venga accompagnato da un piano operativo degli interventi che lasciai capire che il piano di caratterizzazione è già realizzato.</p>
<p>b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;</p>		
<p>c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di</p>	<p>c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di</p>	<p>E' dubbio che i commi 3 e 4 siano un refuso. Il riferimento corretto dovrebbe essere ai commi 9 e 10.</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.</p>	<p>inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4 9 e 10.</p>	
<p>9. Il riutilizzo <i>in situ</i> dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.</p>		
<p>10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati <i>in situ</i> con le seguenti prescrizioni:</p>		
<p>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;</p>	<p>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e posti in opera nella medesima successione originaria;</p>	<p>Il reimpiego di terreni profondi negli strati superficiali comporta la variazione dello scenario per il quale si è condotta l'analisi di rischio.</p>
<p>b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barriera fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.		
<p>Articolo 35.</p> <p><i>(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).</i></p>		
<p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali</p>	<p>Abrogare l'intero l'articolo</p>	<p>Il primo comma, nell'affidare al Presidente del CdM il compito di individuare entro il 12 dicembre 2014 (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto), su proposta del Min. Ambiente, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, "esistenti o da realizzare", necessari per attuare un sistema integrato atto a conseguire l'autosufficienza nazionale, non tiene conto dell'autonomia di pianificazione regionale. La disposizione risulta infatti in contrasto non solo con le prerogative delle Regioni in materia di pianificazione e di governo del territorio costituzionalmente riconosciute (cfr. articolo 117 Costituzione) ma anche con la competenza programmatica ad esse demandata dall'art 199 del d.lgs. 152/2006 il quale prevede che siano proprio le Regioni a predisporre e adottare piani regionali di gestione dei rifiuti</p>

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.</p>		<p>precisando, tra le altre cose, che gli stessi siano volti a garantire l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali (prevista dall'art 182 c. 3 del D.Lgs 152/06).</p> <p>E' del tutto evidente che la misura in oggetto, introducendo di fatto il nuovo principio dell'autosufficienza per i rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale, avrà significative ripercussioni sulla programmazione regionale che potrà essere definita solo successivamente all'individuazione, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli impianti rientranti nel sistema integrato nazionale e la conseguente definizione dei flussi extra-regionali inviati ad essi.</p> <p>Peraltro è importante evidenziare che il percorso di adozione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti è un percorso che vede ovviamente il coinvolgimento diretto dei territori e quindi è il risultato di una condivisione con essi in relazione all'importante contributo che proprio i territori sono chiamati a dare per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei Piani in termini di incremento delle percentuali di raccolta differenziata e riciclaggio e di riduzione della produzione dei rifiuti.</p>
<p>2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.		
3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.		
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.		
5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.		
7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.		
Capo IX MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA		
[omissis]		
<i>Art. 38</i> <i>(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)</i>	Abrogare l'intero l'articolo	
1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.		
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.		
3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e".		
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.		
5. Le attività di ricerca e		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.</p>		
<p>6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:</p> <p>a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;</p> <p>b) a seguito di un procedimento unico svolto nel</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;</p> <p>c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.</p>		
<p>7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.</p>		
<p>8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
in corso.		
<p>9. All'<i>articolo 10 della</i> legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</p> <p>“3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'<i>articolo 8, comma 1, del</i> decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'<i>articolo 4, comma 1.</i>”.</p>		
<p>10. All'<i>articolo 8 del</i> decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>“1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,</p>		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.</p> <p>1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'<i>articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.</i>”.</p>		
11. Al comma 82-sexies,		

DDL conversione d.l. 133/2014	Emendamenti	Osservazioni
<p>dell'<i>articolo 1 della</i> legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”.</p>		

PARTE ENERGIA
OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE

Emendamenti al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) **in materia di energia**

<i>omissis</i>	
CAPO IV - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA	
Art. 12. Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei	
1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.	
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.	
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.	
ART. 16	
	Art. 16 bis Al comma 5 dell'art. 20 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" è aggiunto il seguente comma: 6. Qualunque documento informatico debitamente depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche

	Amministrazioni e sottoscritti con firma digitale valida, non necessitano di marcatura temporale ai fini del riconoscimento del loro valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge.
CAPO V - MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA	
Art. 22. Conto termico	
1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.	1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere della Conferenza Unificata , entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.	
CAPO IX - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA	
Art. 36. Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi	

<p>1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente:</p>	
<p>"n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonche' per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all'anno 2013.".</p>	
<p>2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e' definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.</p>	
<p>Art. 37. Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale</p>	
<p>1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.</p>	

<p>2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:</p> <p>a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono inserite le parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le opere accessorie," e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";</p> <p>b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti: "nonche' paesaggistici";</p> <p>c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti simili, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.";</p> <p>d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole "nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW".</p>	
<p>3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.</p>	

<p>Art. 38. Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali</p>	
<p>1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.</p>	
<p>2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.</p>	
<p>3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e".</p>	
<p>4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.</p>	
<p>5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.</p>	

<p>6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato:</p> <p>a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;</p> <p>b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;</p> <p>c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.</p>	
<p>7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.</p>	
<p>8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.</p>	
<p>9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:</p> <p>"3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1."</p>	

<p>10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>"1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.</p> <p>1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." .</p>	
<p>11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte le parole "e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento"</p>	
<p>Art. 39. Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni</p>	<p>comprehensive</p>

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e' sostituito dal seguente:
"c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"

2. b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "anche in locazione finanziaria" e prima delle parole: "un veicolo" sono inserite le seguenti: "e immatricolano", e le parole: "da almeno dodici mesi" sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

8) al comma 2, l'alinnea e' sostituito dal seguente: "Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operativita' della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";

9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);" sono soppresse;

10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)," sono soppresse;

c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole "esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti".

d) il comma 5 dell'art. 17-septies viene sostituito dal seguente comma: "Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove la stipulazione di apposite convenzioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica."

e) al comma 9 dell'art. 17-septies le parole "degli accordi di programma di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "delle convenzioni di cui al comma 5"

PARTE ATTIVITA' PRODUTTIVE
OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE – SETTORE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Emendamenti all'art. 30 del DL 133/2014 “Promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti”

Le proposte emendative che seguono sono dirette ad armonizzare le disposizioni previste dall'articolo in oggetto con la disciplina normativa vigente in materia di internazionalizzazione delle imprese - che trova nella Cabina di Regia di cui all'art. 14, comma 18bis del DL 98/2011 e succ.mod., il luogo deputato a definire le linee guida di indirizzo strategico anche per quanto attiene alla programmazione delle risorse finanziarie - e con le competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni relative allo sviluppo locale e al sostegno delle imprese.

Gli emendamenti sono, inoltre, diretti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli interventi nazionali con quelli regionali, interventi che, al contrario, devono trovare il necessario coordinamento in sede di definizione del previsto Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*, al fine di massimizzarne l'efficacia.

In materia di attrazione degli investimenti, poi, le Regioni rilevano come l'impianto proposto sia carente di una strategia nazionale che non può essere limitata alla promozione dell'investimento e all'assistenza tecnica all'investitore estero, ma che deve contemplare necessariamente le priorità e le offerte espresse dai territori e prevedere una forte *governance* delle azioni che devono tener conto delle esperienze e degli strumenti già messi in atto al riguardo dalle Regioni stesse.

Si propongono, pertanto, i seguenti emendamenti, il cui accoglimento è condizionante per l'espressione di un parere favorevole:

al comma 1 primo periodo, dopo le parole “il Ministro dello sviluppo economico” inserire le seguenti “*in conformità agli indirizzi formulati dalla Cabina di Regia di cui all'art. 14 comma 18bis del DL 98/2011 e succ. mod.*”;

al comma 1 alla fine del secondo periodo, dopo le parole “suddette azioni” inserire “, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni*”;

al comma 2, lett. b): dopo le parole “livello internazionale” inserire le seguenti “*individuate annualmente dal Tavolo di coordinamento nazionale per il sistema fieristico, di cui all'Intesa della Conferenza Unificata dell'8 luglio 2010*”;

al comma 2 lett. i): dopo le parole “in forma di voucher” inserire le seguenti “*in raccordo con le eventuali analoghe misure regionali*”;

al comma 2 lett. 1): dopo le parole “di investimento in Italia,” inserire le seguenti “*individuate tenendo conto delle offerte e delle priorità espresse dalle Regioni*”; e dopo le parole “esteri in Italia” inserire le seguenti: “*, in collaborazione con le amministrazioni regionali interessate*”;

al comma 4, dopo le parole “da emanare” inserire le seguenti “*previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni*”;

al comma 5, dopo le parole “da stipularsi” inserire le seguenti “*previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni,*”;

al comma 7 primo periodo, dopo le parole “investimenti esteri” inserire le seguenti “*in conformità con la strategia nazionale definita nell’ambito del Piano di cui al comma 1 del presente articolo*”;

al comma 8, dopo le parole “al Parlamento” inserire le seguenti “*e alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni*”.

PARTE EDILIZIA E URBANISTICA OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE

I tecnici delle Regioni e delle Province autonome, competenti in materia di governo del territorio, in relazione alle modifiche a diverse fonti statali introdotte negli articoli 17 e 25 del D.L. n. 133/2014, finalizzate “alla semplificazione burocratica e al rilancio dei settori dell'edilizia e immobiliare” (premesse al dl) formulano le seguenti osservazioni.

L'intervento normativo statale, a forte rilevanza urbanistico-edilizia, reitera la logica delle normative precedenti cosiddette “piano casa” che non hanno prodotto né riqualificazione urbana né rilancio del settore edilizio.

Le modifiche non organiche al DPR n. 380/2001 – TU dell'Edilizia aggiungono nuove tipologie di interventi edilizi che creano incertezza negli operatori del settore, richiedono ulteriori oneri amministrativi nella loro applicazione (vedasi art.17 comma 1 lettera b) e non facilitano la semplificazione, venendo ad incidere sui delicati equilibri interpretativi e applicativi della disciplina edilizia.

Pertanto, **non può condividersi** la modalità di continui interventi straordinari e d'urgenza di modifica del DPR. n. 380/2001, in contrasto anche con l'ipotesi di riforma prevista dalla proposta di legge recentemente resa pubblica dal Ministro Lupi, DDL *Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana*.

Infatti, gli interventi normativi puntuali, emanati al fine di “assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo” (art. 17 comma1), sono inidonei ad attuare significative politiche di sviluppo sostenibile urbano ed edilizio.

Anzi, le norme edilizie relative ai mutamenti di destinazione d'uso, alla deroga alle destinazioni d'uso ammesse dai piani, ai frazionamenti delle unità immobiliari, favoriscono processi di trasformazione urbana senza dare rilevanza al miglioramento qualitativo dello spazio pubblico e della sua fruibilità, con il rischio vanificare di fatto le scelte urbanistiche dei Comuni.

Le Regioni osservano che il DL, modificando il DPR 380/2001 interviene con norme di dettaglio nella materia edilizia in cui le regioni, esercitando la potestà legislativa concorrente (esclusiva per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) hanno copiosamente legiferato, e facendolo senza salvezza delle leggi regionali e dei piani urbanistici con cui i Comuni disciplinano l'attività edilizia, presenta evidente contraddizione con l'art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali dello stesso DPR.

Richiedono al legislatore statale di interrompere tale processo di continua revisione normativa e auspicano, piuttosto, che si preveda, sempre con l'obiettivo della semplificazione e di uniformare la disciplina edilizia, una revisione complessiva del TU, da approvarsi attraverso un accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali.

Di seguito l'analisi puntuale dell'articolato normativo.

- A. *Nuova definizione di manutenzione straordinaria e depenalizzazione di alcune fattispecie di ristrutturazione – Modifiche all’art. 3, comma 1, lettera b), all’art. 6, comma 2, lettera a), e all’art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001 (art. 17 comma 1, lettere a), c), e d).*

Non si condivide. La nuova definizione di manutenzione straordinaria, che diviene comprensiva anche degli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari (fin’ora ricondotti nell’ambito della ristrutturazione edilizia) e della modifica delle superfici all’interno del volume complessivo dell’edificio, ha l’effetto di spostare al campo dell’attività edilizia libera, soggetta solo a CIL, interventi edilizi che possono avere significativa rilevanza rispetto al tema della qualità urbana.

Infatti, le variazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente derivanti dall’incremento di volume e dai frazionamenti delle unità immobiliari non collegate alla verifica di adeguatezza degli standard urbanistici, in particolare dei parcheggi, non può essere condivisa sia in termini della qualità dell’abitare che della sicurezza degli edifici.

- B. *Interventi di conservazione: introduzione dell’art. 3-bis nel DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legge)*

Non si condivide. La disposizione reca una disciplina che ha una valenza urbanistica più che edilizia; viene fissato un principio innovativo e di grande rilevanza della disciplina urbanistica, secondo cui i piani debbono individuare (“*individuano*”) gli edifici “*non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione*”. Per tali edifici, presumibilmente in disuso o fatiscenti, scatta, “*in alternativa*”, la necessità della acquisizione attraverso “*espropriazione*” ovvero l’applicazione di forme di compensazione, per incentivare la *riqualificazione delle aree*.

Detta riqualificazione incentivata non è prevista comunque per intervento diretto ma attraverso apposito piano comunale; la disposizione, infatti, stabilisce che, “*nelle more dell’attuazione del piano*”, è preclusa la possibilità di operare interventi di demolizione e ricostruzione (cioè proprio gli interventi che consentono l’effettivo miglioramento della sicurezza sismica, l’efficientamento energetico, ecc.), salvo che non si dimostrino “*obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario*”.

Pertanto, non è chiaro che tipo di operazioni urbanistiche sono comprese nelle forme di compensazione cui l’articolo fa riferimento.

Complessivamente, dunque, la norma non è affatto chiara, sembra rendere meno agevoli, piuttosto che favorire, i processi diffusi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e non presenta i caratteri di necessità e urgenza che ne consentono l’inserimento in un decreto legge, trattandosi di norma di riforma ordinamentale in materia urbanistica.

- C. *Modifiche a fabbricati adibiti ad esercizio di impresa: modifica art. 6, comma 2, lettera e)-bis, DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera c)-1-b), del decreto legge)*

Si condivide la specificazione introdotta. Si evidenzia, tuttavia, che l’intera fattispecie delle modifiche a fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, di cui alla lettera e)-bis dell’art. 6 del DPR n. 380 del 2001, presenta difficoltà interpretative e applicative e si ritiene indispensabile una sua ridefinizione.

Non si condivide l'abrogazione delle lettere b) e c) del comma 6 in quanto restringe l'ambito di intervento del legislatore regionale alla sola disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli.

D. Variazioni catastali: modifica all'art. 6, comma 5, DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera c) 3, del decreto legge)

Si condivide, ma si evidenzia che occorre considerare l'evidente necessità che la CIL asseverata contenga tutti i contenuti e le caratteristiche (anche tecniche e informatiche) richieste per la presentazione delle pratiche catastali.

E. Previsione di controlli sulle CIL e soppressione della possibilità per le Regioni di estendere i casi in cui sia necessario allegare una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e ampliare i contenuti di tale elaborato tecnico: modifica art. 6, comma 6, DPR n. 380 del 2001 (art. 17, comma 1, lettera c) 4, del decreto legge).

Si condivide la nuova previsione che richiede alle Regioni di fissare anche per le CIL modalità di controllo. Tuttavia, proprio in tale prospettiva, non si comprendono le ragioni della soppressione della facoltà regionale di estendere i casi in cui sia necessario allegare una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e ampliare i contenuti di tale elaborato, dal momento che questo onere documentale è funzionale allo svolgimento dei controlli sugli interventi.

F. Interventi subordinati a permesso di costruire: modifica art. 10, comma 1 lettera c) DPR n. 380 del 2001 (art. 17, comma 1, lettera d), del decreto legge)

Si ritiene che tale modifica perpetui i dubbi e le difficoltà operative già derivanti dal Decreto "del fare" ove si consideri che:

a) l'inserimento della possibilità di apportare "modifiche della volumetria complessiva degli edifici" senza prevedere anche la fissazione di soglie percentuali per gli incrementi volumetrici ammessi nel contesto della ristrutturazione edilizia (ad esempio entro il 20 per cento del volume esistente) si pone in contrasto con la definizione della nuova costruzione prevista nell'art. 3, lettera e1) del medesimo DPR 380 che – peraltro senza i necessari raccordi con le richiamate modifiche sopravvenute - continua a stabilire che "ogni" ampliamento di manufatti esistenti all'esterno della sagoma costituisce nuova costruzione;

b) la previsione della possibilità di modifica dei prospetti appare da sostituire con il concetto di sagoma in modo da conseguire la piena coerenza con le modifiche già apportate dal Decreto del fare nell'art. 3, lettera d) relativamente alle ristrutturazioni edilizie.

G. Permesso in deroga: modifica art. 14 del DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera e) del decreto legge)

Non si condivide sia perchè la deroga è sottoposta ad una procedura di natura discrezionale (qualificazione dell'interesse pubblico da parte del Consiglio comunale) sia perchè, essendo riferita

anche alla tipologia di edifici in aree industriali dismesse ed è applicabile anche alle aree agricole, può produrre trasformazioni urbanistiche rilevanti.

H. Proroga del permesso di costruire: modifica art. 15 del DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera f) del decreto legge

Si condivide. Si evidenzia, però, che la casistica contemplata è per giurisprudenza consolidata (*factum principis*) già pacificamente annoverato tra le cause di proroga. Si richiede di inserire, comunque, una formula che faccia salva la disciplina più favorevole prevista dalle leggi regionali.

I. Disciplina del contributo di costruzione, riduzione o esonero dal contributo: modifica artt. 16 e 17 DPR n. 380/2001 (Art. 17, comma 1, lettera g), comma 1, lettera h) del decreto legge)

Non si condivide. La lettera g), punto 1 e 2, introduce una categoria di interventi, denominati “*di trasformazione urbana complessi*”, che non trova una sua effettiva delimitazione nel rinvio ai numeri 7 e 8 della elencazione contenuta nell’allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006. Questa si riferisce ad una serie di interventi (più di 40) dalle più svariate e diversificate caratteristiche accomunati dall’essere soggetti a verifica di assoggettabilità (screening) in materia di Via.

Con riferimento a tale nutrito elenco di interventi, si introduce una significativa e strategica innovazione della disciplina urbanistica in quanto si sostituisce, il meccanismo dello scomputo (del valore delle opere di urbanizzazione realizzate dal privato dal contributo di costruzione da lui dovuto) con l’esonero dal pagamento del contributo di urbanizzazione, accompagnata dall’obbligo di realizzare tutte le opere di urbanizzazione necessarie, le quali rimangono di proprietà degli operatori, che si impegnino a tempo indeterminato alla loro gestione, manutenzione, ecc. È palese la delicatezza e rilevanza delle innovazioni di dettaglio apportate, che incidono in modo significativo sulla disciplina urbanistica e impongono una trattazione al di fuori di una decretazione d’urgenza.

Si condivide la lettera g), punto 3 .

In linea di principio si condivide la lettera h) punto 2). Evidenziando, però, che contiene nuove indicazioni di interventi edilizio-urbanistici (“*interventi di densificazione edilizia*”, “*interventi... per il recupero*” e “*interventi... per il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione*”) senza definizione precisa, si suggerisce di ricodificare la norma.

L. Onerosità della manutenzione straordinaria: modifica all’art. 17 DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera h) 1, del decreto legge)

Non si condivide la complessiva sottoposizione a contributo di costruzione degli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino i frazionamenti o gli accorpamenti di unità immobiliari. Per tali ultimi interventi la modifica comporta una rilevante riduzione del contributo di costruzione dovuto ai Comuni. Anche tale modifica della disciplina sostanziale dell’intervento, come quelle esaminate al precedente punto A, fanno venir meno caratteri peculiari della

manutenzione straordinaria, rendendo più complessa la distinzione di tale intervento rispetto alla c.d. ristrutturazione semplice e accentuando il rischio di contenzioso.

M. Proroga dei termini istruttori del permesso di costruire: modifica dell'art. 20 DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera i, del progetto di legge)

Si condivide la modifica normativa. Inoltre, poiché talune Regioni hanno previsto disposizioni di maggiore semplificazione, tendenti a definire in modo uniforme i casi di “progetti particolarmente complessi”, si chiede di introdurre in fine il seguente periodo: “È fatta salva la legislazione regionale che stabilisce una definizione uniforme dei progetti particolarmente complessi”.

N. Sostituzione della parola SCIA e DIA (art. 17, comma 1, lettera m, e comma 2, del decreto legge)

Si chiede di correggere il comma 2 dal momento che nell'art. 24, comma 3, deve rimanere il richiamo alla DIA, in quanto anche per gli interventi soggetti ad essa occorre richiedere il rilascio del certificato di agibilità.

O. Varianti in corso d'opera modifica dell'art. 22 DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera m) 2, del decreto legge)

La disposizione introduce una importante norma di semplificazione procedurale dell'attività edilizia, che amplia i casi di variante in corso d'opera che possono essere abilitati attraverso la presentazione di una SCIA anche dopo la loro realizzazione.

Tuttavia, la norma esclude da tale semplificazione le varianti che presentino i caratteri delle variazioni essenziali. Ciò comporta una significativa limitazione, nelle Regioni che hanno subordinato anche tali interventi a SCIA di fine lavori. Appare indispensabile pertanto introdurre, dopo le parole “variazione essenziale” il seguente inciso: “fatte salve le previsioni regionali più favorevoli”.

Si evidenzia inoltre che tale disposizione deve essere approvata come sostitutiva del comma 2 (e non aggiuntiva allo stesso), in quanto entrambe le disposizioni si riferiscono alla definizione della variante in corso d'opera e al regime abilitativo della stessa.

P. Mutamento d'uso “urbanisticamente” rilevante – introduzione dell'art. 23-bis DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera n), del decreto legge) –

Non si condivide. La nuova disposizione normativa ha considerevole rilievo nell'ambito della materia urbanistica e può comportare trasformazioni a scala urbana significative. Non si condivide l'accorpamento delle funzioni urbanisticamente rilevanti (ridotte a quattro) che, sia vigenti disposizioni normative (statali e regionali), sia i piani urbanistici comunali, considerano diversamente e collegano, per una fruizione urbana di qualità, a quantità di standard pubblico e prestazionale differenziato tra uso residenziale e turistico, tra direzionale e commerciale, tra industriale e commerciale.

A partire da tale accorpamento, concettualmente semplificato, è errata la diversificazione tra il primo e terzo comma. Il primo comma definisce rilevante il cambio d'uso tra categorie funzionali, il terzo comma prevede che il mutamento all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito (salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali) ma, di fatto, l'effetto prodotto in termini di variazione di carico urbanistico, in entrambi i casi, è rilevante.

Come anche l'aggettivo "prevalente" utilizzato al secondo comma, fa considerare immutata la destinazione d'uso originaria di un fabbricato o di un immobile anche se il 49% della sua superficie venga destinata ad altra funzione, con una evidente anomalia urbanistica rispetto alle previsioni dei piani.

La norma, così come proposta, con la contraddizione spiegata tra il primo e il terzo comma, nonché con l'anomalia prevista nel secondo comma risulta ambigua e sostanzialmente lesiva delle prerogative regionali e comunali in materia e comunque, non presentando i caratteri di necessità ed urgenza ex art 77 Cost., andrebbe inserita nel DDL di modifica della legge urbanistica nazionale.

Q. Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità: modifica all'art. 25, comma 5-ter del DPR n. 380/2001 (art. 17, comma 1, lettera p) del decreto legge)

Non si condivide. L'emendamento riduce le precedenti competenze regionali in materia, in quanto sopprime l'inciso che attribuisce al legislatore regionale la potestà di individuare le modalità di attuazione del particolare meccanismo di rilascio del certificato di agibilità previsto dal comma 5-bis dell'art. 25 del DPR n. 380 del 2001.

R. Nomina di commissario ad acta per l'approvazione dei piani attuativi (art. 17, comma 3 del decreto legge)

Non si condivide. La norma è già prevista dall'art. 22, commi da 5 a 7 della L. n. 136/1999, e, tra l'altro, entrambe contrastano con la L. 241/90 art. 2 comma 9 bis-

S. Permesso di costruire convenzionato: introduzione dell'art. 28-bis nel DPR n. 380/2001 e modifica della disciplina della lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942 (art. 17, comma 1, lettera q), e comma 4, del decreto legge)

Si condivide ma si richiedono precisazioni al primo comma. Appare impropria la collocazione sistematica dell'articolo al Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) Capo I, mentre sarebbe opportuno collocarlo al Titolo II (Titoli abilitativi) Capo II.

L'articolo introduce e codifica, dando un ordine sistematico, una modalità d'intervento edilizio già prevista e adottata da molte leggi regionali. Indubbiamente, l'istituto risponde, nella pratica, ad esigenze di semplificazione e la previsione normativa è appare opportuna anche in relazione alla sua introduzione attraverso lo strumento del decreto legge data la stagnazione economica in cui versa il settore dell'edilizia e dell'immobiliare. Tuttavia, il primo comma dell'articolo, nell'individuare quale presupposto per il rilascio la generica locuzione "esigenze urbanistiche" fa sì che tale presupposto rimanga indeterminato ed oltremodo discrezionale ingenerando un possibile uso

derogatorio dello strumento rispetto alla pianificazione regionale e comunale. Anche in questo caso la norma, quindi, ha carattere urbanistico in quanto è da utilizzare come alternativa al Piano Attuativo ma, per come è formulata, contiene il rischio che possa essere utilizzato come deroga a tale strumento.

Si chiede comunque l'eliminazione o la chiarificazione delle parole contenute nel comma 3 lett. c) - *caratteristiche morfologiche dell'intervento* - in quanto si ritiene che non possono costituire oggetto suscettibile di convenzione.

CAPO V

MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA Art. 17 – Semplificazione ed altre misure in materia edilizia

D.P.R. 380/2001 - TU vigente	D.P.R. 380/2001 - TU modificato dal DL 133/2014	Proposta di emendamento delle Regioni	Motivazione
<p>Art. 3 (L) - Definizione degli interventi edilizi 1.a) omissis</p> <p>b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</p>	<p>Art. 3 (L) - Definizione degli interventi edilizi 1.a) omissis</p> <p>b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; <i>(lettera così modificata dall’art. 17, comma 1, lettera a), decreto-legge)</i></p>	<p>Art. 3 (L) - Definizione degli interventi edilizi 1.a) omissis</p> <p>b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o nell’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; comma 3. All’articolo 3 il comma 2. è sostituito dal seguente: “Le definizioni di cui al</p>	<p>Non si condivide la modifica apportata dal DL.</p> <p><i>La nuova definizione di manutenzione straordinaria, ha l’effetto di spostare al campo dell’attività edilizia libera, soggetta solo a CIL, interventi edilizi (frazionamento) che possono avere significativa rilevanza rispetto al tema della qualità urbana.</i></p> <p><i>Infatti, le variazioni fisiche e funzionali del patrimonio edilizio esistente derivanti dall’incremento di volume e dai frazionamenti delle unità immobiliari non collegate alla verifica di adeguatezza delle urbanizzazioni primarie e secondarie tra cui in particolare i parcheggi, non può essere condivisa sia in termini della qualità dell’abitare che della sicurezza degli edifici.</i></p> <p><i>Si condivide soltanto l’inclusione degli accorpamenti/fusioni delle unità immobiliari in quanto non significativi in termini di incremento del carico urbanistico.</i></p>

comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

comma 4.

a)All'articolo 3 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:

“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:

a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;

a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;

a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.

Il comma 3, dell'art. 3, di nuova introduzione, fornisce definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della normativa tecnica per le costruzioni anche in zona sismica:

- interventi di “carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità, nelle zone ad alta e media sismicità, assoggettate alla preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio;

- interventi di “carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità, assoggettati ai controlli, anche con modalità a campione;

- interventi “minori”, che non hanno alcuna rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:

b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al p.to a.3;

c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.”

b)All’articolo 3 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:

“Per i medesimi fini del comma 3, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presenti norme, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui

Il comma 4, dell’art. 3, di nuova introduzione, prevede l’emanazione di linee-guida che definiscano gli interventi di cui al comma 3 e le varianti non sostanziali.

		<p>al medesimo comma 3, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. In aderenza alle suddette linee guida, le Regioni possono emanare specifiche elencazioni. Nelle more delle suddette linee guida, le Regioni possono, comunque, dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.”</p>	
	<p>Art. 3bis. Interventi di conservazione</p> <p>Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.</p>	<p>Art.3bis. Interventi di conservazione</p> <p>Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario</p>	<p>Non si condivide l'art. introdotto dal DL e se ne chiede l'abrogazione.</p> <p><i>La disposizione reca una disciplina che ha una valenza urbanistica più che edilizia; tratta della pianificazione urbanistica (comunale) ed è, pertanto, lesiva delle prerogative regionali e comunali in materia oltre ad essere in evidente contraddizione con l'art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali del DPR 380/2001.</i></p> <p><i>Non presenta i caratteri di necessità e urgenza che ne consentono l'inserimento in un decreto legge.</i></p> <p><i>Complessivamente la norma non è chiara; non è specificato che tipo di operazioni urbanistiche sono comprese nelle forme di compensazione cui l'articolo fa riferimento, se trattasi di meccanismi perequativi (trasferimento delle volumetrie altrove) o compensativi in</i></p>

	<i>(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera b), decreto-legge)</i>		<i>termini di sgravi su oneri, se il proprietario riqualifica le aree sulla base delle indicazioni del piano.</i>
--	---	--	---

<p>Art. 6 (L) – Attività edilizia libera</p> <p>1. omissis 2.</p> <p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;</p> <p>b)[omissis] c)[omissis] d)[omissis] e)[omissis]</p> <p>e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.</p>	<p>Art. 6 (L) – Attività edilizia libera</p> <p>1. omissis 2.</p> <p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; (lettera così modificata dall'<u>art. 17, comma 1, lettera c), decreto-legge</u>).</p> <p>b)[omissis] c)[omissis] d)[omissis] e)[omissis]</p> <p>e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. (lettera così modificata dall'<u>art. 17, comma 1, lettera c), decreto-legge</u>).</p>	<p>Art. 6 (L) – Attività edilizia libera</p> <p>1. omissis 2.</p> <p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici</p> <p>b)[omissis] c)[omissis] d)[omissis] e)[omissis]</p> <p>e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.</p>	<p>Non si condivide la modifica apportata alla lettera a) e si chiede il ripristino del DPR 380/2001.</p> <p><i>La norma riconduce all'attività libera soggetta a CIL interventi che comportano aumento del numero delle unità immobiliari e implicano incremento dei parametri urbanistici costituisce una preoccupante innovazione che non consegue nessun intento di semplificazione. Infatti, un intervento considerato "libero" è soggetto comunque, in forza della modifica prevista all'art. 17 del TU, al pagamento degli oneri di urbanizzazione. Nè si comprende come tale pagamento sia regolato, dal momento che in comune arriva una semplice CIL priva di elaborati grafici. La norma, pertanto, lungi dal semplificare sottrae l'aumento del carico urbanistico alla regolamentazione urbanistica comunale e rischia di incentivare fenomeni di abusivismo</i></p> <p>Si condivide la specificazione introdotta alla lettera e-bis). Si evidenzia, tuttavia, che l'intera fattispecie delle modifiche a fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, di cui alla lettera e)-bis, presenta difficoltà interpretative e</p>
--	---	--	---

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), decreto-legge

~~4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.~~

applicative e si ritiene indispensabile una sua ridefinizione.

Non si condivide la sostituzione del comma 4. e si chiede il ripristino del DPR 380/2001.

Si riprendono le considerazioni riferite al comma 2, lettera a) sulla semplificazione al contenuto della CIL.

La CIL, priva di elaborati progettuali, rende non agevoli i controlli di cui al comma 6 lettera c), il calcolo degli oneri concessori, le variazioni catastali collegate alle fusioni/accorpamenti delle unità immobiliari di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

<p>5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.</p>	<p>5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. <i>(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), decreto-legge)</i></p>	<p>5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. A tal fine la comunicazione di inizio lavori è corredata delle informazioni tecniche necessarie a concludere il procedimento di aggiornamento catastale.</p>	<p>Si chiede di integrare il comma 5. <i>Si riprendono le considerazioni riferite al comma 2. lettera a) e al comma 4. sulla semplificazione al contenuto della CIL. E' necessario che anche per le variazioni catastali in caso di fusione/accorpamento delle unità immobiliari la CIL presenti tutti i contenuti e le caratteristiche (anche tecniche e informatiche) richieste per la presentazione delle pratiche catastali.</i></p>
<p>6. Le regioni a statuto ordinario: a)omissis; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.</p>	<p>6. Le regioni a statuto ordinario: a)omissis; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. <i>(le precedenti lettere b) e c) sono state così sostituite dalla presente lettera b), dall'art. 17, comma 1, lettera c), decreto-legge)</i></p>	<p>6. Le regioni a statuto ordinario: a)omissis; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, funzionali anche all'effettuazione dei controlli sulle CIL presentate nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma. b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.</p>	<p>Si condivide l'inserimento della lettera b) che richiede alle Regioni di fissare anche per le CIL modalità di controllo. <i>Tuttavia, proprio in tale prospettiva, non si comprendono le ragioni della soppressione della facoltà regionale di estendere i casi in cui sia necessario allegare una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e ampliare i contenuti di tale elaborato, dal momento che questo onere documentale è funzionale allo svolgimento dei controlli sugli interventi. Si propone, piuttosto, di aggiungere al testo previgente la precisazione che gli ulteriori contenuti per la relazione tecnica sono "funzionali anche all'effettuazione dei controlli sulle CIL presentate"</i></p>

<p>7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.</p>	<p>7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.</p> <p><i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera c), decreto-legge)</i></p>	<p>7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione</p>	<p>Si condivide</p>
<p>Art. 10 (L) -Interventi subordinati a permesso di costruire 1. a) omissis b) omissis c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo</p>	<p>Art. 10 (L) -Interventi subordinati a permesso di costruire 1. a) omissis b) omissis c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22</p>	<p>Art. 10 (L) -Interventi subordinati a permesso di costruire 1. a) omissis b) omissis c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22</p>	<p>Non si condivide e si chiede il ripristino del DPR 380/2001. Si ritiene che tale modifica perpetui i dubbi e le difficoltà operative già derivanti dal Decreto "del fare" ove si consideri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inserimento della possibilità di apportare "modifiche della volumetria complessiva degli edifici" senza prevedere anche la fissazione di soglie percentuali per gli incrementi volumetrici ammessi nel contesto della ristrutturazione edilizia (ad esempio entro il 20 per cento del volume esistente) si pone in contrasto con la definizione della nuova costruzione prevista nell'art. 3, lettera e.1) del medesimo DPR 380 che - peraltro senza i necessari raccordi con le richiamate modifiche sopravvenute - continua a stabilire

<p>22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.</p>	<p>gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.</p> <p><i>(lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera d), decreto-legge)</i></p>	<p>gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.</p>	<p>che "ogni" ampliamento di manufatti esistenti all'esterno della sagoma costituisce nuova costruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> la previsione della possibilità di modifica dei prospetti appare da sostituire con il concetto di sagoma in modo da conseguire la piena coerenza con le modifiche già apportate dal Decreto del fare nell'art. 3, lettera d) relativamente alle ristrutturazioni edilizie.
<p>Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici</p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza</p>	<p>Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici</p> <p>1. omissis</p> <p>1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.</p> <p><i>(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera e), decreto-legge)</i></p> <p>2. omissis</p> <p>3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra</p>	<p>Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici</p> <p>1. omissis</p> <p>1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.</p> <p>2. omissis</p> <p>3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza</p>	<p>Non si condivide l'introduzione del comma 1-bis e se ne chiede l'abrogazione sia perché la deroga è sottoposta ad una procedura di natura discrezionale (qualificazione dell'interesse pubblico da parte del Consiglio comunale) sia perché, riferita a tipologie di edifici - in aree industriali dismesse e aree agricole-, può produrre trasformazioni urbanistiche rilevanti.</p> <p>Per coerenza con quanto rilevato al comma 1-bis, si chiede l'eliminazione della modifica al comma 3.</p>

<p>tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.</p>	<p>i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p><i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 133 del 2014)</i></p>	<p>tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.</p>	
<p>Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 1. omissis 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui</p>	<p>Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 1. omissis 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia</p>	<p>Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 1. omissis 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui</p>	<p>Si condivide l'introduzione del comma 2-bis.</p> <p><i>Si evidenzia, però, che la casistica contemplata è per giurisprudenza consolidata (factum principis) già pacificamente annoverato tra le cause di proroga. Si richiede di inserire, comunque, una formula che faccia salva la disciplina più favorevole prevista dalle leggi regionali.</i></p>

<p>finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.</p>	<p>previsto in più esercizi finanziari. <i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera f), decreto-legge)</i></p> <p>2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. <i>(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera f), decreto-legge)</i></p>	<p>finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.</p> <p>2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.</p>	
<p>Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire</p> <p>1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti</p>	<p>Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire</p> <p>1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.</p> <p><i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), decreto-legge)</i></p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti</p>	<p>Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire</p> <p>1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.</p> <p>2. <i>omissis</i></p> <p>2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti</p>	<p>Non si condivide l'integrazione del comma 1. E se ne chiede l'eliminazione in coerenza con lo stralcio richiesto al comma 2bis.</p> <p>Non si condivide l'integrazione all'articolo con l'introduzione del comma. 2-bis.</p> <p><i>La disposizione reca una disciplina che ha una valenza urbanistica più che edilizia; tratta della pianificazione urbanistica (comunale) come attività che deve perseguire l'interesse pubblico; è, pertanto, lesiva delle prerogative regionali e comunali in materia oltre ad essere in evidente contraddizione con l'art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali del DPR 380/2001.</i></p> <p><i>È palese la delicatezza e rilevanza delle innovazioni di dettaglio apportate, che incidono in modo significativo sulla disciplina urbanistica e impongono una trattazione al di fuori di una</i></p>

<p>equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>	<p>comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32. Comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire</p>	<p>equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32. Comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase</p>	<p><i>decretazione d'urgenza.</i></p> <p><i>La norma, peraltro, non è chiara. Si introduce una categoria di interventi, denominati "di trasformazione urbana complessi", che non trova una sua effettiva delimitazione nel rinvio ai numeri 7 e 8 della elencazione contenuta nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006. Questa si riferisce ad una serie di interventi (più di 40) dalle più svariate e diversificate caratteristiche accomunati dall'essere soggetti a verifica di assoggettabilità (screening) in materia di Via.</i></p> <p><i>Con riferimento a tale nutrito elenco di interventi, si introduce una significativa e strategica innovazione della disciplina urbanistica in quanto si sostituisce, il meccanismo dello scomputo (del valore delle opere di urbanizzazione realizzate dal privato dal contributo di costruzione da lui dovuto) con l'esonero dal pagamento del contributo di urbanizzazione, accompagnata dall'obbligo di realizzare tutte le opere di urbanizzazione necessarie.</i></p> <p><i>Resta, altresì, perplessità l'introduzione della possibilità di trasferire al privato la realizzazione e la conseguente proprietà delle opere di urbanizzazione sia in termini di requisiti di qualità delle opere sia con riferimento agli aspetti legati alla gestione e manutenzione delle opere stesse</i></p>
---	---	---	---

<p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:</p> <p>a) <i>omissis</i>; b) <i>omissis</i>; c) <i>omissis</i>; d) <i>omissis</i>;</p>	<p>la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.</p> <p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:</p> <p>a) <i>omissis</i>; b) <i>omissis</i>; c) <i>omissis</i>; d) <i>omissis</i>;</p> <p>d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché' quelli di nuova costruzione.</p> <p><i>(lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), decreto-legge n. 133 del 2014)</i></p>	<p>negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.</p> <p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:</p> <p>a) <i>omissis</i>; b) <i>omissis</i>; c) <i>omissis</i>; d) <i>omissis</i>;</p> <p>d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché' quelli di nuova costruzione.</p>	<p>Non si condivide l'introduzione della lettera d-bis) e se ne richiede la soppressione.</p> <p><i>La norma presenta una palese contraddizione, infatti "nelle aree a maggiore densità del costruito", e dunque nel centro storico e nei tessuti consolidati, prevede l'incentivazione solo degli interventi di ristrutturazione "anziché quelli di nuova costruzione", non considerando che gli interventi di demolizione e ricostruzione incentivata con significativi ampliamenti volumetrici, nell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale si configurano come una nuova costruzione. La norma avrebbe dunque l'effetto di vietare l'incentivazione nelle aree urbanizzate consolidate degli interventi di sostituzione del patrimonio edilizio, cui si accompagni una premialità volumetrica.</i></p> <p>Non si condivide l'integrazione al comma 5. in coerenza con quanto esposto per la lettera d-bis del comma 4.</p>
--	---	---	--

<p>5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.</p> <p>6. <i>omissis</i> 7. <i>omissis</i> 7 bis <i>omissis</i> 8. <i>omissis</i> 9. <i>omissis</i></p> <p>10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.</p>	<p>5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4.</p> <p>6. <i>omissis</i> 7. <i>omissis</i> 7 bis <i>omissis</i> 8. <i>omissis</i> 9. <i>omissis</i></p> <p>10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui</p>	<p>5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4.</p> <p>6. <i>omissis</i> 7. <i>omissis</i> 7 bis <i>omissis</i> 8. <i>omissis</i> 9. <i>omissis</i></p> <p>10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la</p>	<p>Non si condivide la modifica al comma 10 e si richiede il ripristino del DPR 380/2001 in coerenza con quanto esposto per la lettera d-bis del comma 4.</p>
---	--	---	--

	<p>all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.</p> <p><i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), decreto-legge)</i></p>	<p>facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.</p>	
<p>Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. omissis 3. omissis <p>4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.</p>	<p>Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. omissis 3. omissis <p>4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.</p> <p><i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera h), decreto-legge)</i></p> <p>4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello</p>	<p>Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. omissis 3. omissis <p>4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.</p> <p>4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le</p>	<p>Non si condivide la modifica del comma 4. e se ne chiede lo stralcio in coerenza con gli emendamenti di cui all'art. 6</p> <p>Non si condivide l'introduzione del comma 4-bis in quanto la modifica presenta due ordini di criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilisce che tre categorie di interventi debbano usufruire di una riduzione del 20% del contributo di costruzione, ma per la loro individuazione utilizza nozioni molto generali, (“interventi di densificazione edilizia”, “interventi... per il recupero” e “interventi... per il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione”); • stabilisce che i Comuni debbano provvedere entro 90 giorni all'attuazione di tale previsione, disattendendo la competenza delle Regioni a predisporre le tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (di cui al comma 4 della

	<p>previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.</p> <p><i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera h), decreto-legge)</i></p>	<p>nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.</p> <p>.</p>	<p><i>disposizione su cui si interviene, l'art. 17 del DPR n. 380 del 2001). Le medesime disposizioni possono essere agevolmente trasformate in una affermazione di principio (che giustifica l'utilizzo di concetti e definizioni generali) con l'obbligo per le Regioni di provvedere ad una loro celere attuazione</i></p>
<p>Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</p> <p>1.omissis 2.omissis 3.omissis 4.omissis 5.omissis 5-bis.omissis 6.omissis</p> <p>7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.</p>	<p>Art. 20 (R)- Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</p> <p>1.omissis 2.omissis 3.omissis 4.omissis 5.omissis 5-bis.omissis 6.omissis</p> <p>7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.</p>	<p>Art. 20 (R)- Procedimento per il rilascio del permesso di costruire</p> <p>1.omissis 2.omissis 3.omissis 4.omissis 5.omissis 5-bis.omissis 6.omissis</p> <p>7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. È fatta salva la legislazione regionale che stabilisce una definizione uniforme dei progetti particolarmente complessi</p>	<p>Si condivide la modifica normativa. Inoltre, poiché talune Regioni hanno previsto disposizioni di maggiore semplificazione, tendenti a definire in modo uniforme i casi di "progetti particolarmente complessi", si chiede di introdurre in fine il seguente periodo: "È fatta salva la legislazione regionale che stabilisce una definizione uniforme dei progetti particolarmente complessi".</p>

	<i>(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera i), decreto-legge)</i>		
<p>Art. 22 (L)- Interventi subordinati a DIA</p> <p>1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.</p> <p>2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività</p>	<p>Art. 22 (L)- Interventi subordinati a DIA</p> <p>1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. <i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera m), decreto-legge n. 133 del 2014)</i></p> <p>2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di</p>	<p>Art. 22 (L)- Interventi subordinati a DIA</p> <p>1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.</p> <p>2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del</p>	<p><i>Si chiede di correggere il comma 2 dal momento che nell'art. 24, comma 3, deve rimanere il richiamo alla DIA, in quanto anche per gli interventi soggetti ad essa occorre richiedere il rilascio del certificato di agibilità.</i></p>

<p>costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p>	<p>agibilità, tali denunce di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p><i>(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), decreto-legge)</i></p>	<p>rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività segnalazione certificata di inizio attività o denuncia di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, fatte salve le previsioni regionali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p>	<p>Si condivide il comma 2-bis ma con richiesta di integrazione tesa alla salvezza delle norme regionali.</p> <p><i>La disposizione introduce una importante norma di semplificazione procedurale dell'attività edilizia, che amplia i casi di variante in corso d'opera che possono essere abilitati attraverso la presentazione di una SCIA anche dopo la loro realizzazione.</i></p> <p><i>Tuttavia, la norma esclude da tale semplificazione le varianti che presentino i caratteri delle variazioni essenziali. Ciò comporta una significativa limitazione, nelle Regioni che hanno subordinato anche tali interventi a SCIA di fine lavori. Appare indispensabile pertanto introdurre, dopo le parole "variazione essenziale" il seguente inciso: "fatte salve le previsioni regionali più favorevoli".</i></p> <p><i>Si evidenzia inoltre che tale disposizione deve essere approvata come sostitutiva del comma 2 (e non aggiuntiva allo stesso), in quanto</i></p>
--	--	---	--

			entrambe le disposizioni si riferiscono alla definizione della variante in corso d'opera e al regime abilitativo della stessa.
	<p>Art.23-ter-Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante</p> <p><i>(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), decreto-legge)</i></p> <p>1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <p>a) residenziale e turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.</p> <p>2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.</p> <p>3. Salva diversa previsione da</p>	<p>Art. 23 ter – Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante</p> <p>1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <p>a) residenziale e turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.</p> <p>2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.</p> <p>3. Salva diversa previsione da</p>	<p>Non si condivide e se ne chiede la soppressione.</p> <p><i>La disposizione reca una disciplina che ha una valenza urbanistica più che edilizia; tratta della pianificazione urbanistica (comunale) ed è, pertanto, lesiva delle prerogative regionali e comunali in materia, nè presenta i caratteri di necessità ed urgenza ex art 77 Cost.</i></p> <p><i>L'articolato è contraddittorio ed ambiguo; può comportare trasformazioni a scala urbana significative. Non si condivide l'accorpamento delle funzioni urbanisticamente rilevanti (ridotte a quattro) che, sia vigenti disposizioni normative (statali e regionali), sia i piani urbanistici comunali, considerano diversamente e collegano, per una fruizione urbana di qualità, a quantità di standard pubblico e prestazionale differenziato tra uso residenziale e turistico, tra direzionale e commerciale, tra industriale e commerciale.</i></p> <p><i>A partire da tale accorpamento, concettualmente semplificato, è errata la diversificazione tra il primo e terzo comma. Il primo comma definisce rilevante il cambio d'uso tra categorie funzionali, il terzo comma</i></p>

	<p>parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.</p>	<p>parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.</p>	<p><i>prevede che il mutamento all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito (salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali) ma, di fatto, l'effetto prodotto in termini di variazione di carico urbanistico, in entrambi i casi, è rilevante.</i></p> <p><i>Come anche l'aggettivo "prevalente" utilizzato al secondo comma, fa considerare immutata la destinazione d'uso originaria di un fabbricato o di un immobile anche se il 49% della sua superficie venga destinata ad altra funzione, con una evidente anomalia urbanistica rispetto alle previsioni dei piani.</i></p>
<p>Art. 24 (L) - Certificato di agibilità 1.omissis 2.omissis 3.Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.</p>	<p>Art. 24 (L)- Certificato di agibilità 1.omissis 2.omissis 3 Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.</p>	<p>Art. 24 (L) - Certificato di agibilità 1.omissis 2.omissis 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.</p>	

	<i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera o), decreto-legge)</i>		
Art. 25 (R) -Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità 1.omissis 2.omissis 3.omissis 4.omissis 5.omissis 5-bis.omissis 5-ter Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.	Art. 25 (R) -Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità 1.omissis 2.omissis 3.omissis 4.omissis 5.omissis 5-bis.omissis 5-ter Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis per l'effettuazione dei controlli. <i>(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera p), decreto-legge)</i>	Art. 25 (R) -Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità 1.omissis 2.omissis 3.omissis 4.omissis 5.omissis 5-bis.omissis 5-ter Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.	Non si condivide. L'emendamento riduce le precedenti competenze regionali in materia, in quanto sopprime l'inciso che attribuisce al legislatore regionale la potestà di individuare le modalità di attuazione del particolare meccanismo di rilascio del certificato di agibilità previsto dal comma 5-bis dell'art. 25 del DPR n. 380 del 2001.
	Art. 28-bis – Permesso di costruire convenzionato <i>(articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q), decreto-legge)</i> 1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter	Art. 28-bis – Permesso di costruire convenzionato 1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del	Si condivide ma si richiedono precisazioni al primo comma. Appare impropria la collocazione sistematica dell'articolo al Titolo IV (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) Capo I, mentre sarebbe opportuno collocarlo al Titolo II (Titoli abilitativi) Capo II. L'articolo introduce e codifica, dando un ordine sistematico, una modalità d'intervento edilizio già prevista e adottata da molte leggi regionali. Indubbiamente, l'istituto risponde, nella pratica, ad esigenze di semplificazione e la previsione normativa e appare opportuna anche in relazione alla sua introduzione attraverso lo strumento del decreto

	<p>conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.</p> <p>3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:</p> <p>a) La cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;</p> <p>b) La realizzazione di opere di urbanizzazione;</p> <p>c) Le caratteristiche morfologiche degli interventi;</p> <p>d) La realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.</p> <p>4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.</p> <p>5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.</p> <p>6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del decreto del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.</p> <p>3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:</p> <p>a) La cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;</p> <p>b) La realizzazione di opere di urbanizzazione;</p> <p>e) Le caratteristiche morfologiche degli interventi;</p> <p>d) La realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.</p> <p>4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.</p> <p>5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.</p> <p>6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del decreto del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>7. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle leggi regionali</p>	<p><i>legge data la stagnazione economica in cui versa il settore dell'edilizia e dell'immobiliare. Tuttavia, il primo comma dell'articolo, nell'individuare quale presupposto per il rilascio la generica locuzione "esigenze urbanistiche" fa sì che tale presupposto rimanga indeterminato ed oltremodo discrezionale ingenerando un possibile uso derogatorio dello strumento rispetto alla pianificazione regionale e comunale. Anche in questo caso la norma, quindi, ha carattere urbanistico in quanto è da utilizzare come alternativa al Piano Attuativo ma, per come è formulata, contiene il rischio che possa essere utilizzato come deroga a tale strumento.</i></p> <p><i>Si chiede comunque l'eliminazione delle parole contenute nel comma 3 lett. c) - caratteristiche morfologiche dell'intervento - in quanto si ritiene che non possono costituire oggetto suscettibile di convenzione.</i></p>
--	--	--	--

	<p>Comma 3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.</p>	<p>Comma 3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.</p>	<p>Non si condivide. La norma, già contenuta nell'art. 22, commi da 5 a 7 della L. n. 136/1999, contrasta con la L. 241/90 art. 2 comma 9 bis.</p> <p>Se ne chiede l'eliminazione anche in considerazione dell'ingerenza che verrebbe a crearsi nelle competenze comunali.</p>
		<p><i>Emendamenti sismica già approvati in CU</i></p>	
		<p>Comma 6. a) All'articolo 65[®], il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore presso lo Sportello Unico”.</p> <p>b) All'articolo 65[®] il comma 6 è sostituito dal seguente: “A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo Sportello Unico, una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, ed allegando:</p> <p>a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;</p> <p>b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura</p>	<p>Il comma 6, di nuova previsione, introduce misure di semplificazione nelle procedure di autorizzazione sismica.</p>

dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.”

c)All'articolo 65® dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis. “Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo non si applicano”.

d)All'articolo 67 il comma 1. è sostituito dal seguente:

“Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.”

e) all'articolo 67 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 120 giorni di tempo per depositare il collaudo.”

f) all'articolo 67 il comma 7 è sostituito dal seguente.

“Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo Sportello Unico il quale, per gli interventi di

Art. 65

Comma 8.bis, di nuova introduzione, *elimina gli adempimenti tecnico-procedurali – relazione a struttura ultimata- nel caso delle “riparazioni o interventi locali”, di scarso rilievo strutturale;*

Art. 67

Modifiche al comma 5 *per fissare un termine entro il quale il collaudatore deve depositare il collaudo e per precisare il termine di riferimento, vale a dire quello di ultimazione della struttura, che frequentemente non coincide con “la copertura dell'edificio”.*

“carattere primario”, ne trasmette copia del all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.

g) all'articolo 67 dopo il comma 8 è inserito il seguente

8 bis “Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”

h) all'articolo 90 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazioni degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli artt. 52 e 83, purchè il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme .”

i)all'articolo 90 il comma 2 viene abrogato.

l)all'art. 93 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello Unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei

Comma 8.bis, di nuova introduzione, *sostituisce il collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione, in caso di “riparazioni o interventi locali”, trattandosi di interventi di scarso rilievo strutturale;*

Art. 90

Riformulazione comma 1, *per eliminare i riferimenti di dettaglio dei materiali costruttivi, di cui da ampiamente descrizione il testo norme tecniche del D.M. 14.01.2008 (NTC).*

Abrogazione comma 2 , *per eliminare adempimento di verifica della idoneità strutturale alle sopraelevazioni in capo a Regione.*

Art. 93

Riformulazione comma 1, *comunicazione di interventi strutturali allo SU anziché a Regione;*

lavori e dell'appaltatore.”

m) all'art. 93 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.”

n)all'art. 93 il comma 4 è sostituito dal seguente:

“I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”.

o)all'art. 93 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al precedente comma, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65.”

p)all'art. 94 il comma 1 è sostituito dal seguente:

Riformulazione comma 3,
eliminazione dettagli relativi ai contenuti minimi del progetto, già regolati da norme tecniche del D.M. 14.01.2008;

Riformulazione comma 4,
sostituisce la verifica della Regione (su rispetto delle norme tecniche, congruità tra strutturale ed architettonico, ecc,) con l'asseverazione del progettista.

Riformulazione comma 5,
per unificare le diverse denunce fatte ai sensi degli artt. 65 e 93.

Art. 94

Riformulazione comma 1,
limita l'obbligo di autorizzazione regionale

“Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all'art.3 comma 3 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”

q) all'articolo 94 dopo il comma 1. è inserito il seguente:

1.bis “Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4)sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante.”

r)all'articolo 94 dopo il comma 1. è inserito il seguente:

1.ter “Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”

s) all'articolo 104 il comma 1. è sostituito dal seguente:

“Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del

alle sole opere di carattere primario definite nell'art. 3 punto 3 lettera a);

Comma 1bis, di nuova introduzione, *esclude la procedura autorizzativa per interventi in zone a bassa e bassissima sismicità ad eccezione degli interventi su strutture strategiche e rilevanti.*

Comma 1ter, di nuova introduzione *facoltà di istituire controlli, anche con modalità a campione a cura della Regione.*

Art. 104

Riformulazione commi 1,2, 3, 4, *che recano disposizioni transitorie per i casi inerenti alle strutture la cui realizzazione ha avuto inizio prima della nuova classificazione sismica e che risultavano ultimate alla data di entrata in vigore delle norme tecniche attualmente vigenti (30 giugno 2009). Le modifiche apportate escludono dall'ambito di applicazione delle*

provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.”

t)all'articolo 104 il comma 2. è sostituito dal seguente:

“La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.”

u)all'articolo 104 il comma 3. è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale, o ad altro Ente competente, per il tramite dello Sportello Unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della

subentrate NTC gli interventi, privati e pubblici, iniziati prima dell'entrata in vigore della riclassificazione sismica o di nuove norme tecniche, a patto che le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato.

rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.”

v) all'articolo 104 il comma 4 è sostituito dal seguente:

“L'Ufficio Tecnico Regionale competente, o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o delle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo Sportello Unico per i necessari provvedimenti.”

z) all'articolo 104 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente, o altro Ente competente, dà comunicazione allo Sportello Unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero la demolizione di quanto già costruito.”

y) all'articolo 104 dopo il comma 5 è inserito il seguente

5.bis “I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni

***Il comma 5-bis di nuova introduzione,** reca disposizioni transitorie per i casi inerenti alle strutture la cui realizzazione ha avuto inizio prima della nuova classificazione sismica e che risultavano ultimate alla data di entrata in vigore delle norme tecniche attualmente vigenti (30 giugno 2009). Per esse si prevede che il collaudo debba essere effettuato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, facendo riferimento (concordemente a quanto previsto dalle modifiche ai commi precedenti) alla classificazione sismica e alle norme tecniche previgenti. Inoltre, per tener conto anche del tempo intercorso dall'ultimazione*

		<p>sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.”</p>	<p><i>delle strutture, si è ritenuto di dover introdurre un ulteriore elemento di tutela della pubblica incolumità, prevedendo che il certificato di collaudo debba essere corredato dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale, non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.</i></p>
--	--	--	---

PARTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE

La Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio ha espresso **parere condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti, sottolineando la priorità degli emendamenti da 1 a 11.**

La Commissione infrastrutture, inoltre, a seguito di consultazione telematica del 14 ottobre, ha stabilito di rinviare alla Conferenza delle Regioni e Province autonome del 16 ottobre la decisione circa l'accogliibilità e la presentabilità **dell'emendamento proposto dalla Regione Puglia**, riportato in calce al presente documento, corredato di motivazione e di allegata relazione illustrativa. Ai fini di tale decisione, si allega anche la documentazione prodotta dalla Regione Molise, che ha espresso parere contrario alla presentazione di tale emendamento.

PARTE A - EMENDAMENTI SU ARGOMENTI PRIORITARI

<p><i>Articolo 1 - Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale</i></p>

Emendamento n. 1

All'art. 1, co. 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "*previa intesa della Regione e Provincia autonoma interessata. Sono fatte comunque salve le pronunce delle Regioni e Province autonome ai fini della localizzazione delle opere*".

Motivazione

La norma in oggetto dispone che, per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, l'AD di FS è nominato Commissario per la realizzazione delle opere, che può rielaborare i progetti già approvati, ma non ancora appaltati, nonché bandire le gare sulla base dei soli progetti preliminari e adottare eventuali provvedimenti d'urgenza. L'attribuzione di tali poteri al Commissario, questione che potrebbe riguardare anche altre tratte ferroviarie, annulla il ruolo della Regione/Provincia interessata, le cui eventuali delibere sulla localizzazione delle opere sarebbero inefficaci e i cui progetti già approvati potrebbero essere rielaborati senza essere neanche interpellata.

Articolo 3 - Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia

Emendamento n. 2

All'art. 3, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5 bis. Il requisito dell'appaltabilità viene conseguito con la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggiudicatore mentre il requisito della cantierabilità è conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto”.

Motivazione:

Il comma 2 prevede termini precisi per assicurare la copertura finanziaria alle opere a valere sul fondo Infrastrutture, il mancato rispetto dei quali comporta la revoca dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 5. Al fine di evitare di incorrere in tale revoca, è indispensabile specificare chiaramente la differenza tra 'cantierabilità' e 'appaltabilità' di un'opera.

Emendamento n. 3

All'art. 3, il comma 9 è soppresso.

Motivazione:

Si riscontra una contraddizione interna tra il comma 2, che prevede termini precisi per assicurare la copertura finanziaria alle opere a valere sul fondo Infrastrutture, e il comma 9, che esclude le opere elencate al comma 2 dalla residua copertura a valere sul FSC 2007-2013. Inoltre, lo stesso comma 9 introduce di una disciplina diversa (e comunque prevalente) da quella stabilita dalla recente Delibera CIPE 30.06.2014, n. 21, che ha prorogato i termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo della programmazione del FSC 2007-13 al 31 dicembre 2015.

Pertanto, nel chiedere un chiarimento interpretativo del combinato disposto dei due commi, si propone l'emendamento in argomento per salvaguardare gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 21/14.

Articolo 4 - Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali

Emendamento n. 4

All'art. 4, comma 1, dopo le parole “dal 2 al 15 giugno 2014” aggiungere le seguenti:

“e quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214”

Motivazione:

La disposizione in oggetto limita le opere incompiute a quelle segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014. Esiste, tuttavia, un'anagrafe delle opere incompiute, istituita ai sensi dell'art. 44-bis della L. 214/2011 e realizzata grazie alla collaborazione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regioni e Province autonome.

Il presente emendamento mira, pertanto, a coordinare le disposizioni normative vigenti e di dare seguito al citato lavoro del MIT-Regioni.

Articolo 7- Norme in materia di gestione di risorse idriche...

Emendamento n. 5

L'art. 7, comma 4, è soppresso.

In subordine:

All'art. 7, il comma 4 è riformulato come segue:

*“4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché tra Regioni e Province autonome, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato ovvero delle **Regioni e Province autonome**, dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.”.*

Motivazione

In primo luogo, si chiede l'eliminazione del comma, in quanto si ritiene che il principio così affermato rischia di tradursi, tramite il ricorso alle società in-house, in una distorsione della concorrenza, in contrasto, pertanto, con la normativa nazionale ed europea vigente.

In subordine, qualora si ritenga ammissibile tale principio, lo stesso deve essere allora esteso in linea generale a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e Province autonome.

Articolo 9 - Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM

Emendamento n. 6

All'art. 9, comma 2, lett. a), dopo le parole “e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006”, aggiungere le seguenti: “, che l'impresa provvede comunque a presentare all'atto dell'aggiudicazione definitiva”..

Motivazione:

Si ritiene che la mancata prestazione della garanzia a corredo dell'offerta non tuteli l'interesse pubblico sulla serietà e l'affidabilità dell'impresa. Questa norma si pone peraltro in contrasto con la recentissima previsione dell'art. 39 della L. 144/2014 (art. 38 comma 2 bis Codice dei contratti). Inoltre, l'esonero della prestazione della garanzia non appare possibile né auspicabile al di fuori delle ipotesi di economia, concessioni di servizi e appalti di servizi.

Emendamento n. 7

All'art. 9 comma 2, lett. d), la parola “*tre*” è sostituita dalla seguente: “*dieci*”

Motivazione:

Il presente emendamento, attesa la possibilità di realizzare una pluralità di interventi, è inserito al fine di estendere la platea degli operatori economici invitati onde evitare una potenziale distorsione della concorrenza.

Emendamento n. 8

All'art. 9 comma 2 lett. e), le parole “*con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici*” sono soppresse.

In subordine:

La lettera e) del comma 2 è soppressa.

Motivazione:

Il presente emendamento è volto ad eliminare una contraddizione interna alla disposizione, atteso che il concetto di affidamento diretto non è compatibile con quello di gara con invito a cinque operatori.

Emendamento n. 9

All'art. 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“2-bis- Gli appalti di cui al presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7 comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile del 2006 ed alle relative sanzioni in caso di inadempimento e sono trasmessi alle sezioni regionali dell'Osservatorio territorialmente competenti ai sensi del comma 9 dello stesso decreto legislativo”.

Motivazione:

Le disposizioni di cui all'articolo 9 rispondono alla comprensibile e condivisibile esigenza di accelerare le opere di messa in sicurezza; poiché tuttavia la deroga alle ordinarie procedure di affidamento stabilita dal presente articolo si estende ad un ambito assai ampio di opere, si ritiene opportuno, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei richiamati principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, ribadire e affermare esplicitamente gli obblighi di informazione e comunicazione, anche ai fini di un controllo ex post da parte delle Amministrazioni competenti.

Articolo 29 - Pianificazione strategica della portualità e della logistica

Emendamento n. 10

All'art. 29, comma 2, le parole “*Autorità portuali*”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*Autorità portuali nonché le Regioni sedi di Direzioni marittime e tuttavia sprovviste di una Autorità portuale*”

Motivazione:

Il presente emendamento mira a non pregiudicare quelle Regioni sedi di Direzioni marittime ed i cui porti sono di rilevanza nazionale, ma sono sprovviste di Autorità Portuali. Si potrebbe, pertanto, verificare il caso in cui tali Regioni non potrebbero presentare progetti ed interventi sulla portualità regionale per l'inserimento nel nuovo Piano strategico, configurando anche una sostanziale disparità sul piano normativo tra regioni in violazione al quadro costituzionale attualmente vigente.

Articolo nuovo - <i>Misure di semplificazione burocratica per le stazioni appaltanti in relazione agli adempimenti informativi</i>

Emendamento n. 11

“In attuazione del principio di univocità del dato, per cui le informazioni già presenti in tutto o in parte in banche dati di Amministrazioni pubbliche non sono oggetto di ulteriore invio ad altre Amministrazioni pubbliche, i dati presenti nella banca dati dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 7 del D.lgs. 163/06 sono resi disponibili ai fini dell'ottemperanza agli obblighi sanciti dalla normativa vigente, nonché da altre disposizioni inerenti il monitoraggio dei contratti pubblici, sulla base di appositi protocolli amministrativi e tecnici sottoscritti anche a scala regionale”.

Motivazione:

Il presente emendamento si rende necessario per ribadire il principio di univocità del dato, in considerazione del fatto che numerose recenti disposizioni impongono la comunicazione di dati inerenti l'andamento del contratto, che coincidono con quelli già oggetto del monitoraggio da parte degli Osservatori.

PARTE B - EMENDAMENTI MIRANTI AL MIGLIORAMENTO DEL TESTO O ALL'ARMONIZZAZIONE DELLE NUOVE NORME CON QUELLE ATTUALMENTE VIGENTI

Articolo 4 - *Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali*

Emendamento n. 1

All'art. 4, comma 1, le parole "*Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri,*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione,*".

Motivazione

Il presente emendamento è finalizzato a rendere strutturale il dimezzamento dei termini previsti per l'espressione del parere.

Emendamento n. 2

All'articolo 4, comma 3 lett. A), sostituire alla parola "*Piano*" la parola "*Programma*".

Motivazione

Il presente emendamento si rende necessario al fine di armonizzare i contenuti con la definizione di cui all'art. 128 del D.lgs 163/2006.

Articolo 9 - *Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM*

Emendamento n. 3

a) All'art. 9, comma 2, lett. b):

i) dopo le parole "*stazione appaltante*" aggiungere le seguenti "*del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20*".

ii) le parole "*i bandi di cui al comma 5*" sono sostituite dalle seguenti "*i bandi e gli avvisi di cui ai commi 3 e 5*";

Motivazione:

Si ritiene sia corretto estendere la pubblicazione al sito informatico del Ministero al fine di tutelare i principi di pubblicità e trasparenza, così come prevedono le recenti normative in materia di trasparenza, pubblicità, comunicazione e monitoraggio delle singole fasi degli appalti, comportando adempimenti che ogni stazione appaltante è chiamata quotidianamente a svolgere e presuppone l'esistenza di strutture capaci di reggere l'impatto delle costanti innovazioni normative e tecnologiche

La modifica proposta (lettera b) estende la forma di semplificazione delle pubblicazione anche agli avvisi, posto che la procedura negoziata senza bando potrebbe essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso a presentare manifestazioni di interesse. Inoltre potrebbe riguardare anche gli avvisi di post-informazione.

Articolo 14 - Norma overdesign

Emendamento n. 4

All'art. 14, comma 1,

- a) Dopo le parole *“livelli di sicurezza”* aggiungere le seguenti: *“o prestazionali”*.
- b) Dopo le parole *“per i gestori dell’infrastruttura”* aggiungere le seguenti: *“o dell’opera”*.

Motivazione:

Si ritiene utile inserire tali correttivi sia per rendere coerente il testo sul piano lessicale, sia per estendere il principio ad altre prescrizioni in merito alle caratteristiche prestazionali degli interventi.

Articolo nuovo - Misure di semplificazione burocratica per le imprese nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

Emendamento 5.a:

All'art. 86 comma 3bis del d.lgs. 163/06 le parole *“nella predisposizione delle gare d’appalto”* sono eliminate e le parole *“e al costo relativo alla sicurezza”* sono sostituite da *“agli oneri della sicurezza aziendale”*.

Al comma 3 ter dopo le parole *“Il costo relativo alla sicurezza”* sono aggiunte le parole *“di cui all’allegato XV punto 4 del dlgs 81/08”*.

Emendamento 5.b:

All'art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/08 le parole *“nella predisposizione delle gare d’appalto”* sono eliminate e le parole *“e al costo relativo alla sicurezza”* sono sostituite da *“agli oneri della sicurezza aziendale”*.

Dopo le parole *“Il costo relativo alla sicurezza”* sono aggiunte le parole *“di cui all’allegato XV punto 4 del d.lgs. 81/08”*.

Emendamento 5.c:

All'art. 131, comma 3, secondo capoverso, del d. lgs. n. 163/06, le parole *“i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta”*, sono sostituite con le parole *“i costi relativi alla sicurezza di cui allegato XV punto 4 del d.lgs. 81/08”*.

Emendamento 5.d:

All'art 87, comma 4, primo capoverso, del d. lgs. n. 163/06, le parole *“agli oneri”* sono sostituite con le parole *“ai costi della sicurezza di cui all’allegato XV punto 4 del dlgs 81/08”*.

Al secondo capoverso le parole *“dei costi”* sono sostituite con le parole *“degli oneri”*, le parole *“nell’offerta”* sono sostituite con le parole *“nelle giustificazioni”* e dopo le parole *“dei servizi o delle forniture”* sono aggiunte le parole *“o dei lavori”*.

Motivazione

Gli emendamenti proposti mirano a sburocratizzare il procedimento connesso con l’espletamento di una procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla fase di

verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendale afferenti gli operatori economici. Essi, inoltre, sono necessari ai fini dell'armonizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e sicurezza e dei relativi decreti legislativi.

PARTE C - SEGNALAZIONI CRITICITA' E RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Art.1, comma 11 - Misure per gli aeroporti”

Il primo chiarimento riguarda la definizione “di interesse nazionale” e il riferimento al DPR 698 del codice navigazione. Infatti, ai sensi del citato articolo, gli aeroporti di interesse nazionale devono essere individuati con DPR, previa intesa della Conferenza Unificata. Purtroppo, il piano aeroporti non è stato più portato all'attenzione delle Regioni e Province autonome: pertanto, non è comprensibile tale richiamo e a quali aeroporti ci si sta riferendo.

Secondo aspetto da chiarire riguarda l'approvazione dei Contratti di Programma già stipulati tra ENAC e Società di gestione aeroportuali, che consente a queste ultime di accedere ai fondi messi a disposizione dal Decreto Sblocca Italia.

Le Società di gestione aeroportuale che attualmente dispongono di un Contratto di Programma con ENAC (dati desunti dal sito ENAC), tra le quali non figurano SAGAT (Torino - Caselle) e GEAC (Cuneo - Levaldigi), e che quindi vedono i rispettivi Contratti approvati con il Decreto in esame, sono le seguenti:

SAC - Aeroporto Catania, SAVE - Aeroporto Venezia, GESAP - Aeroporto Palermo, SAT - Aeroporto Pisa, GESAC - Aeroporto Napoli, ADP - Aeroporti di Bari e Brindisi, SAB - Aeroporto di Bologna, SEA - Aeroporti di Malpensa e Milano Linate, ADR - Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, SOGAER - Aeroporto di Cagliari.

Si chiede, pertanto, di riprendere la discussione sul Piano degli aeroporti, già avviata e poi interrotta in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome (Commissione infrastrutturale), al fine di individuare gli aeroporti di interesse nazionale, procedere ad una rapida definizione delle Convenzioni di Concessione Totale per gli aeroporti che non dispongono di tale atto convenzionale (in Piemonte, ad esempio, l'aeroporto di Torino Caselle dispone di Concessione di Gestione Totale per legge speciale, ma non ha stipulato la relativa Convenzione con ENAC) e quindi definire, in accordo con ENAC e con le linee di sviluppo individuate dal Piano Nazionale degli Aeroporti, i Contratti di Programma che le Società di Gestione dovranno stipulare con ENAC.

Art. 3, comma 2, lett. c)

Il chiarimento richiesto riguarda, in particolare, l'intervento individuato al comma 2 lett. c) come “*Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia*”: occorre chiarire se ci si riferisca in realtà al “Raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Pistoia”, attualmente a binario unico.

Sarebbe opportuno che fosse specificato che l'appalto e la cantierizzazione dell'intervento possa avvenire anche per stralci.

Di questo intervento è stato approvato, tramite accertamento di conformità urbanistica conclusosi a settembre 2014, il progetto definitivo del raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme, mentre per il tratto Montecatini-Lucca è da predisporre da parte di RFI la progettazione e da attivare le procedure di VIA e di localizzazione. Del progetto di raddoppio verrà attuato uno stralcio preliminare e propedeutico a cui la Regione ha assegnato un finanziamento di 35 milioni e questo può essere attivato entro i termini di appaltabilità e cantierabilità stabiliti.

Questione funzionamento sistema AVCpass ed eventuale differimento del termine

Si intende segnalare una grave problematica, sorta in relazione alla messa in esercizio dell'applicativo informatico AVCpass ed alla conseguente necessità di tutelare le esigenze delle stazioni appaltanti in termini di tempestività, efficienza ed efficacia delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e dei relativi adempimenti informativi, di pubblicità e di trasparenza.

Attualmente, il sistema è molto rallentato e si rischia di bloccare le procedure già avviate. Si rende necessario quantomeno un differimento del termine previsto dal decreto-legge n. 150/13.

Articolo 1 - Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale

Emendamento n. 1

Nella rubrica dell'articolo, dopo le parole "*assi ferroviari Napoli-Bari*" aggiungere le parole: "*e Termoli-Lesina*";

-alla fine del comma 9, aggiungere le parole "*e al raddoppio della tratta ferroviaria Termoli - Lesina, tratto Ripalta - Lesina*".

Motivazione

La tratta di cui alla modifica proposta si riferisce ad un intervento già interamente coperto anche per il traffico merci, fondamentale nei rapporti commerciali fra l'Est e il nord Italia ed Europa. finanziariamente all'interno del CIS sottoscritto nel 2012 e si ritiene debba essere ricompreso nell'ambito della sfera d'influenza del commissario individuato dall'art 1 nell'Amministratore Delegato del gruppo FS.

Si rammenta, infatti, che l'intervento indicato costituisce un importante passo per il completamento del raddoppio della dorsale Adriatica con la possibilità di rendere tale tratta asse portante

PARTE TURISMO

OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 17 (*Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia*).

Emendamento

Cassazione dell'articolo 23 ter "*Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*".

Motivazioni

Sotto il profilo urbanistico appare necessario precisare che in relazione alla disposizione del D.L. n. 133 del 2014 contenuta nel relativo **art. 17**, avente ad oggetto l'inserimento nel DPR n. 380 del 2001 e s.m. **dell'art. 23 ter** "*Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*", la Commissione Turismo accoglie l'emendamento formulato dai colleghi regionali dell'urbanistica, oggetto della riunione tecnica tenutasi con il Governo presso la Conferenza Unificata in data 2 ottobre u.s. e poi tradotto in un successivo documento di proposta emendativa del 6 ottobre u.s. (**all. 1**) in base alla quale si chiede:

a) **in prima istanza la soppressione del citato art. 23 ter** in quanto trattasi di disposizione avente dirompenti effetti di natura urbanistica di cui non si condivide il merito dei relativi contenuti, e, tutt'al più, da collocare nella riforma della legge urbanistica nazionale in corso di predisposizione;

b) **in via subordinata, la modifica nei commi 1 e 3 della clausola di salvaguardia** della potestà legislativa regionale nei termini seguenti: sostituire le parole "*Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali*" con le seguenti parole: "*Salva diversa previsione stabilita dalle leggi regionali anche se già vigenti*", ciò al fine di assicurare che non vengano immediatamente vanificate le leggi regionali già vigenti che subordinano il mutamento di destinazione d'uso degli alberghi tradizionali e delle strutture turistico-ricettive in generale a determinati limiti ed a specifiche procedure (in Liguria l.r. n. 1/2008 e s.m. e l.r. n. 2/2008 e s.m.).

In subordine alla richiesta di soppressione dell'intero art. 23 ter, ferma restando in ogni caso la richiesta di emendare i commi 1 e 3 di tale articolo al fine di salvaguardare pienamente la competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio e di disciplina delle strutture turistico-ricettive non solo futura, ma anche già esercitata attraverso vigenti leggi regionali emanate in precedenza, si propone la seguente nuova formulazione dell'art. 17 dello schema di Legge in esame: "**all'articolo 1, lettera n), alinea "Art. 23-ter", al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti: <<a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva;>>**" per i seguenti motivi:

Nel testo si modificano le norme in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante unendo la categoria funzionale "*residenziale*" a quella delle "*strutture turistiche-ricettive*", ciò rischia di creare aspettative di trasformazione di Strutture ricettive in appartamenti (e non ovviamente il contrario). È pure vero che gli strumenti urbanistici regionali e locali possono disporre norme diverse per cambi di destinazione d'uso. Ma è anche vero che nessuna norma vieta alle amministrazioni comunali, nei propri strumenti urbanistici di prevedere cambi di destinazione per strutture obsolete o fuori mercato. In questo caso si tratta di una valutazione puntuale ed analitica che la norma previste nel decreto cerca invece di generalizzare. L'industria turistica italiana

necessità d'interventi di riqualificazione delle strutture (come d'altra prevede il decreto Franceschini convertito in legge), di accorpamenti tra strutture ricettive non certo, quanto meno nelle aspettative e sulla carta, una uscita indiscriminata dal mercato di quote di ricettivo. Per altro come scritta potrebbe essere interpretata come un vero e proprio sblocco per la rendita e speculazione immobiliare nelle parti di territorio più pregiate delle nostre città turistiche.

Articolo 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).

Emendamento

“Al comma 1 sostituire il periodo da <<intendendosi>> fino alla fine del comma, con il seguente: «intendendosi tali gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati ed in ogni caso la capacità ricettiva debba essere superiore rispetto a quella residenziale. Possono far parte dei condhotel anche unità abitative a destinazione residenziale ubicate nelle vicinanze dell'edificio principale.»

La presente norma è immediatamente esecutiva per chi presenta procedimento di scia e/o permesso di costruire, per interventi di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione (compreso ampliamento); inoltre comporta automaticamente frazionamento e cambio di destinazione a residenziale per le unità abitative annesse al condhotel.”

Motivazione

Si premette che è attesa una nuova declaratoria nazionale - ai sensi dell'art.10, comma 5, della Legge n. 106 del 2014 - che definisca nuovi *standards* unitari nazionali più confacenti a modelli europei in favore del comparto generale alberghiero laddove inserire omogenei requisiti anche a favore degli alberghi diffusi, onde poterne recepire criteri e *standards* confacendoli alle realtà territoriali italiane.

Con riferimento all'art. 31 dello schema di legge in esame, si ritiene tuttavia che la formulazione di tale articolo sia troppo vaga e il rimando alla successiva definizione nell'ambito del DPCM delle “*condizioni di esercizio dei condohotel*” non sia sufficiente a garantire lo sviluppo di strutture coerenti con quelle descritte nel citato parere che paiono ben delineare questa nuova formula di ricettività. Si ritiene, infatti, che oltre alle citate “*condizioni di esercizio*” entrino in gioco anche aspetti strutturali che incidono sulla effettiva tipologia di tale nuova tipologia ricettiva.

In particolare, non pare opportuno riferire le percentuali di superficie da destinare alle unità immobiliari di tipo residenziale alla “*superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati*”. Tale superficie complessiva infatti potrebbe, con molta probabilità, essere comprensiva di ampi locali di uso comune (propri di una tale tipologia ricettiva) quali impianti sportivi centri benessere, sale riunione ecc., con il concreto rischio che il 40% di tali spazi possa risultare superiore alla superficie destinata alla struttura ricettiva tradizionale. Si ritiene pertanto necessario stabilire nella

norma che **la capacità ricettiva** della struttura tradizionale debba essere superiore rispetto a quella residenziale.

Si ritiene, altresì, necessario prevedere, nell'atto del DPCM, alcuni parametri dimensionali e qualitativi di tali strutture che, evidentemente per la propria specificità, devono posizionarsi in una fascia qualitativamente alta e avere una dimensione tale da attivare quelle sinergie ed economie gestionali che ne costituiscono una delle principali garanzie dal punto di vista della sostenibilità economica. Di tutto ciò oggi nel testo licenziato dal governo non vi è traccia neppure con rimando al DPCM.

Complessa potrebbe essere la gestione la nuova tipologia alberghiera definita “*condhotel*”, laddove devono coniugarsi in unici stabili ed immobili strutture ricettive alberghiere promiscue con gestione unitaria, potendo potenzialmente comportare confusione in termini di destinazione d'uso e conseguenti problematiche in ordine alla regolamentazione urbanistica. Si ritiene, quindi, doveroso un approfondimento sul tema in concertazione con le strutture statali e regionali competenti.

Si concorda sull'incompetenza funzionale dello Stato in materia turistica dato anche che già il tentativo di declinare specifiche fattispecie e tipologie ricettive è stato cassato dalla citata sentenza costituzionale n. 80 del 2012.

La sfida di modernizzazione che viene proposta dalla formula Condhotel non ha origini speculative, ma si pone l'obiettivo di valutare il fattore immobiliare dell'impresa alberghiera in una chiave nuova. Una formula aperta ad investimenti diffusi, che valorizza il ruolo imprenditoriale della gestione, sottraendolo per un verso ai tanti limiti della gestione in affitto, per l'altro agli enormi oneri dell'immobilizzo in strutture di proprietà.

Non può essere sottovalutata, inoltre, l'opportunità di fidelizzare, attraverso la proprietà diffusa dei nostri complessi ricettivi, la clientela proveniente da vecchi e nuovi mercati della vacanza. Il Condhotel è a tutti gli effetti un albergo, composto da camere, suite e/o unità abitative, aperte al pubblico, che vengono gestite unitariamente, ma che hanno proprietari differenti.

È una formula adatta principalmente ad alberghi di fascia alta, collocati al centro delle città e in località turistiche di qualità, dove l'acquirente si reca periodicamente per lavoro o per vacanza, o legati ad attività che possono essere svolte soltanto nelle loro vicinanze, in un contesto di prestigio, come il gioco del golf o la nautica da diporto.

Nasce come soluzione per smobilizzare i cospicui investimenti realizzati in strutture ricettive di prestigio, il cui rendimento d'impresa non riesce a ripagare, se non in un periodo troppo lungo, l'investimento intrapreso. Le singole unità abitative frazionate, dopo essere state vendute, vengono affittate alla società che garantisce una gestione alberghiera qualificata e la loro manutenzione.

Per l'acquirente il vantaggio consiste nell'uso del bene secondo le proprie necessità in forma alberghiera, nell'effettuazione di un investimento immobiliare di valore che può essere rivenduto in modo autonomo, nell'ottenimento di una resa dell'investimento, seppur minima, calcolata in relazione al tempo di utilizzo diretto dell'immobile, che comunque ripaga le spese e gli oneri comportati dal possesso dello stesso.

Nel decreto la possibilità di comprendere nella formula del Condhotel anche in unità immobiliari non attigue si presta ad un aggiramento dell'obiettivo e la trasformazione in pura residenza senza poter usufruire dei servizi alberghieri. Ad esempio in comune con Roma potrei fare un Condhotel utilizzando una struttura ricettiva di 50 camere in periferia ed un'altra struttura ricettiva di 20 camere in piazza di Spagna. Trasformo in appartamenti ovviamente la struttura di piazza di Spagna e mantengo l'albergo in periferia. Non è un condhotel ma una speculazione immobiliare.

Inoltre la possibilità di rendere immediatamente attuativa la norma evita ulteriore perdita di tempo nell'arricchire la nostra offerta turistica ed innovare il nostro patrimonio immobiliare.

Parere sul decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

Richieste di modifica – REGIONE TOSCANA

1) Nella “PARTE C - SEGNALAZIONI CRITICITA' E RICHIESTE DI CHIARIMENTO” del Documento della Commissione, si rinnova la richiesta di cassare a pagina 8 la frase:

“In relazione *all'aeroporto e alla tramvia di Firenze*, non è chiaro a quali opere il decreto si riferisca.”

2) Con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. c) del DL 133/2014 si propone di:

a) sostituire le parole “aeroporti di Firenze e Salerno” con le seguenti: “ **aeroporti di Firenze, Pisa, potenziamento della linea ferroviaria Pisa Firenze, aeroporto di Salerno**”;

b) dopo la parola “Salerno” inserire le seguenti: “**lotti 4 e 9 del tratto Grosseto-Siena della E78; completamento dell'asse Cecina Civitavecchia**”:

Motivazioni:

- per quanto riguarda la lettera a), il Piano Nazionale degli Aeroporti include gli Aeroporti di Pisa e Firenze tra gli aeroporti strategici previa integrazione societaria - il Piano di Sviluppo Aeroporto dell'Aeroporto G. Galilei di Pisa è stato approvato da ENAC in data 18 aprile 2014 e risultano necessari sia gli interventi di potenziamento della linea ferroviaria che dell'aeroporto di Pisa.

- per quanto riguarda la lettera b), i lotti 4 e 9 risultano gli unici lotti non realizzati o finanziati del tratto Siena Grosseto per cui risulta indispensabile il completamento; per l'Asse Cecina Civitavecchia il crollo della domanda di trasporto e le nuove condizioni finanziarie hanno messo in crisi l'intero Piano Economico Finanziario; è dunque necessario un contributo pubblico che consenta il ripristino delle condizioni che rendano possibile il completamento funzionale dell'opera.

In conseguenza degli emendamenti proposti si chiede la corrispondente integrazione del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 3, nonché della Relazione tecnica allegata al medesimo D.L., con particolare riferimento all'art. 3 ed alla Tabella di stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera, ivi contenuta:

- quanto al potenziamento della linea ferroviaria Pisa Firenze l'importo indicativo occorrente è pari ad € 30 milioni;

- quanto agli interventi sull'Aeroporto di Pisa l'importo occorrente è pari ad € 15 milioni.

- quanto ai lotti 4 e 9 del tratto Grosseto-Siena della E78, l'importo occorrente è pari a € 250 milioni

- quanto al completamento dell'asse Cecina Civitavecchia il contributo pubblico necessario è pari a 270 meuro

Région Autonome



Regione Autonoma

Présidence de la Région
Presidenza della RegioneEgregio Presidente
Sergio Chiamparino
Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province AutonomeEgregio Assessore
Sergio Vetrella
Coordinatore della Commissione
Infrastrutture, mobilità e governo del
territorioEgregio Assessore
Massimo Garavaglia
Coordinatore della Commissione Affari
FinanziariCONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

15. OTT. 2014

PROT. N° 1808/CLAPP/A

e p.c. Egregio Dott.
Marcello MOCHI ONORI
Segretario Generale della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonomeLORO SEDIRéf. n° - Prot. n. 56 /RM
V/ réf. - Vs. n/.

Roma / Roma 15 OTT. 2014

Oggetto: Parere sul disegno di legge per la conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (punto 8 all'ordine del giorno della Conferenza Unificata).

Présidence
Bureau des rapports institutionnels
Presidenza
Ufficio rapporti istituzionali00187 Roma - 355, Place Colonna
téléphone +39 066784643
télécopie +39 06679324600187 Roma - Piazza Colonna, 355
telefono +39 066784643
teletax +39 066793246e: stato@regioni@regione.vda.ite: stato@regioni@pcc.regione.vdn.it
www.regione.vda.it/rapist
C.F. 80002270074

Région Autonome



Regione Autonoma

Egregio Presidente, Egregio Assessore,

Con riferimento al disegno di legge per la conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (c.d. Sblocca Italia), iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata di giovedì prossimo al punto 8, con la presente ricordo che alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta una competenza legislativa esclusiva nelle materie attinenti al turismo, all'industria alberghiera, all'urbanistica, alla tutela del paesaggio, alle strade e lavori pubblici di interesse regionale, acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico, nonché al commercio, da esercitare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Nei predetti ambiti, inoltre, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è altresì assegnata la corrispondente potestà amministrativa nelle forme stabilite dai rispettivi Statuti speciali.

In particolare la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), stabilisce che la Regione ha potestà legislativa esclusiva, tra le altre, nelle materie industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio (art. 2, lettera q), e urbanistica (art. 2, lettera g), nonché nella materia commercio, in virtù del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Relativamente all'urbanistica, inoltre, si rammenta che la maggiore ampiezza nell'esercizio della potestà legislativa rispetto a quella delle Regioni ordinarie è stata riconosciuta, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 450/2006. Il successivo articolo 4 dello Statuto speciale dispone inoltre che la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa.

Région Autonome



Regione Autonoma

In attuazione e a tutela delle specifiche attribuzioni statutarie assegnate alla Regione autonoma Valle d'Aosta, ritengo pertanto imprescindibile condizionare l'espressione del parere favorevole al disegno di legge di cui all'oggetto all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO 1

1. All'articolo 31 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, le parole: *"da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"* sono sostituite dalle parole: *"da adottare previo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata"*;
- b) nel secondo periodo del comma 3, le parole: *"pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2001"*, sono sostituite dalle seguenti: *"pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 225, del 25 settembre 2001"*.

RELAZIONE

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta competono per Statuto la potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio (articolo 2, lettera q) dello Statuto speciale approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dell'urbanistica (articolo 2, lettera g), nonché del commercio in quanto riqualificata a seguito della riforma costituzionale del 2001 (articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3).

Nei predetti ambiti di materia è assegnata alla Regione autonoma Valle d'Aosta anche la corrispondente potestà amministrativa (articolo 4, comma 1, dello Statuto speciale).

Al fine di assicurare effettività al rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Autonomie territoriali, ed in particolare la Regione Valle d'Aosta, si ritiene necessario integrare la disposizione statale con il riferimento espresso alla normativa che disciplina le intese di tipo "forte", che sono richieste nei casi in cui vi sia il coinvolgimento di una pluralità

Région Autonome



Regione Autonoma

di materie ed il conseguente concorso di potestà statali e di livello di governo regionale sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in merito (ad esempio Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2004, punto 7 del considerato in diritto). Con particolare riguardo alla nuova disciplina dei "condhotel" sembrano rilevare in effetti anche competenze statali quali quelle in materia di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità nonché di ordinamento civile.

La seconda proposta di emendamento è diretta alla mera rettifica del testo normativo, che sicuramente sarà adeguato in sede di coordinamento, ma che appare utile nell'occasione evidenziare in quanto la norma statale in esame, comunque, mantiene ferma l'operatività del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2002, n. 225. Detto precedente risulta assunto previo accordo ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a ulteriore sostegno anche della prima proposta di emendamento.

EMENDAMENTO 2

Nell'articolo 44 (Disposizioni finali) è aggiunto il seguente comma:

"I-bis "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. "

RELAZIONE

La proposta di emendamento è volta ad introdurre una clausola di salvaguardia degli ordinamenti delle autonomie speciali, al fine di escludere la diretta applicazione della legislazione statale negli ambiti materiali di competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome, in particolare nelle ipotesi in cui la legislazione delle medesime è preesistente.

Région Autonome



Regione Autonoma

Confidando nell'accoglimento di quanto richiesto, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.



IL PRESIDENTE

Augusto Rollandin